

pubblicato *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, LXII/1, pp. 21-60; riprodotto in A. Garilli e Sassi (cur.), *Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, vol. 3, Torino, Utet, 2009, pp. 553-597

RIFLESSIONI SULL'IDEA DI PROPRIETÀ *

LUIGI MOCCIA *

SOMMARIO: **1.** Varietà di forme (nozioni). — **2.** Modi di pensare la «proprietà». — **3.** Etimologia della «proprietà». — **4.** Forme «altre della» proprietà: comproprietà e proprietà pubblica. — **5.** Rilievo della «esclusività»: il problema delle forme «altre dalla» proprietà. — **6.** I nomi e le cose: a proposito di usi linguistici e significati di proprietà. — **7.** Criteri orientativi del (di un) discorso giuridico sulla proprietà. — **8.** Relatività e resilienza dell'idea di proprietà.

1. Varietà di forme (nozioni). — Da sempre e probabilmente per sempre condannata a essere terreno di dispute e polemiche, l'idea di «proprietà», nella sua accezione di proprietà «privata», rimane nondimeno al centro della cultura – giuridica ed economica, oltre che politico-filosofica – dell'occidente (capitalista), e non solo.

Ciò è vero tanto più dopo il crollo dei regimi comunisti o del cosiddetto socialismo reale nell'ex Unione sovietica e nei paesi dell'Europa orientale, seguito – come è noto – dalla loro riconversione al sistema di mercato, accompagnata dalla restaurazione della proprietà privata dei mezzi di produzione.

Fenomeno nemmeno ignoto nei regimi ancora ideologicamente impegnati sulla strada dell'edificazione del socialismo¹; tra cui spicca l'odierna experien-

* Questo saggio riproduce parti di capitoli di un mio studio, di prossima pubblicazione, intitolato *La proprietà. Percorsi di riflessione e comparazione giuridica*.

** Professore ordinario dell'Università di Roma Tre.

¹ Sul tema della transizione dei regimi socialisti dell'Europa centro-orientale verso il riconoscimento dei diritti di libertà e di proprietà, v. D.L. WEIMER (ed.), *The Political Economy of Property Rights: Institutional Change and Credibility in the Reform of Centrally Planned Economies*, Cambridge, 1997; D. STARK, L. BRUSZT, *Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe*, Cambridge, 1998. Inoltre, sulle problematiche relative alle trasformazioni in tema di proprietà con riguardo in particolare all'uso dei suoli, avvenute a partire dagli anni '90 del secolo scorso nell'area dei paesi europei ex-socialisti e di alcuni paesi asiatici, v., da un punto di vista più in generale socio-antropologico, il fascicolo di *Conservation & Society* 2, 1 (2004), intitolato *Property, Land and Forests in Post-Socialist Societies*, consultabile all'indirizzo <http://www.Conservation.org>.

za della Cina popolare, con la sua «economia di mercato socialista» (*socialist market economy*)². Formula introdotta, da un emendamento del 1993, nel testo della vigente Costituzione cinese del 1982 (in sostituzione della più classica «economia pianificata» basata sulla «proprietà socialista») e inserita, con un successivo emendamento del 1999, pure nel Preambolo della stessa Costituzione, tra i massimi principi-guida caratterizzanti il «socialismo stile-cinese» (*Chinese-style socialism*), com'è stato da ultimo ribattezzato (con un ennesimo emendamento, del 2004, innovativo della precedente espressione di «socialismo con caratteristiche cinesi»). Quale che sia il significato teorico della formula³, essa tende oggettivamente a rappresentare, più che un'alternativa, una variante rispetto all'economia di mercato capitalista basata sulla produzione per fini di profitto di beni destinati a essere scambiati (a prezzi, appunto, di mercato). Come del resto dimostra la stessa Costituzione, laddove riconosce che «i settori dell'economia individuale, privata e altri settori economici non pubblici sono componenti maggiori dell'economia di mercato socialista»⁴. Fino al punto di proclamare «inviolabile» la proprietà privata del cittadino (in forza ancora di un emendamento del 2004 al testo della stessa Costituzione: art. 13, 1° comma). Per cui non sorprende che, su queste basi costituzionali, si sia arrivati all'approvazione (nel marzo del 2007) di un'apposita *Legge sui diritti reali*, che disciplina insieme, equiparandone le tutele, la proprietà socialista (in capo allo Stato), quella collettiva (in capo alle comunità rurali) e la proprietà privata (dei mezzi di produzione, ad esclusione in particolare del suolo, che rimane formalmente oggetto di proprietà dello Stato nelle aree urbane, salvo la concessione di diritti d'uso, trasferibili, della durata di 70 anni, e di proprietà collettiva nelle campagne).

In tal senso, al di là di elaborate quanto problematiche e controverse teorizzazioni relative al cosiddetto *market socialism*⁵, detta formula sembra avere, nel

vatioandsociety.org/c_s_21-1-janet.pdf#search=%22socialist%20property22, in particolare il saggio introduttivo di J.C. STURGEON, T. SIKOR, *Post-socialist Property in Asia and Europe: Variations on «Fuzziness»*, p. 1 ss.; e quello finale di K. VERDERY, *The Property Regime of Socialism*, p. 190 ss.

² Per un inquadramento degli sviluppi dell'ordinamento cinese contemporaneo in chiave giuridico-economica mi permetto di rinviare a L. MOCCIA (a cura di), *Profili emergenti del sistema giuridico cinese. Con un'Appendice sulle riforme economiche*, Roma, 1999 (ed ivi cap. VIII, *Dal «piano» al «mercato»*).

³ J. CHEN, *Chinese Law*, The Hague, 1999, pp. 69, 239-242.

⁴ Cost. cinese (versione in lingua inglese consultabile sul sito <http://confinder.richmond.edu/country.php>), art. 11 [*Private Sector of the Economy*]: «(1) Individual, private and other non-public economies that exist within the limits prescribed by law are major components of the socialist market economy». Come ulteriore e significativo elemento della cornice ordinamentale al riguardo rilevante, vale qui ricordare che l'attuale Codice penale cinese (del 1979, così come modificato nel 1997) contiene un apposito capo intitolato ai «delitti di sabotaggio dell'ordine dell'economia di mercato socialista», dove sono previste misure assai severe di repressione di tali delitti (che possono arrivare alla condanna a morte), inclusi quelli contro la proprietà intellettuale, altro fondamentale pilastro innovativo (rispetto all'ortodossia socialista) del nuovo corso del paese.

⁵ Possono vedersi, in particolare: A. NOVE, *The Economics of Feasible Socialism*, London, 1983; J. ROEMER, *The Morality and Efficiency of Market Socialism*, in *Ethics*, 1992, p. 448 ss.; R. ARNE-

caso cinese, valore piuttosto di semplice etichetta apposta su una realtà dai contorni molto pragmatici, più che ideologico-programmatici. Sicché, entro la cornice politico-istituzionale di un regime socialista (comunista), con al centro il Partito e i suoi organi dirigenti (dal Segretario, che è anche Presidente della Repubblica Popolare Cinese e capo delle forze armate, al Comitato Permanente del Politburo), nonché con i suoi piani quinquennali di sviluppo economico-sociale (l'ultimo dei quali, l'undicesimo, per il periodo 2006-2010 ispirato al principio di «società armoniosa»), ha potuto trovare spazio, agli inizi in certi settori (quelli specialmente del commercio e dei servizi), ma poi in maniera sempre più diffusa, uno sviluppo incentrato su prezzi e mercati, imprese e profitti (individuali). Ciò attraverso il riconoscimento, insieme con altri istituti (contratto, responsabilità civile, personalità giuridica, fallimento) ugualmente fondamentali per l'esistenza di un'economia di mercato, così come le relative tutele giudiziarie, di situazioni proprietarie a carattere d'interesse privato, riguardanti l'esercizio in generale di attività economiche private (incluso lo sfruttamento di suoli, attraverso l'attribuzione di diritti d'uso alienabili e trasmissibili per via ereditaria).

Fino al punto, anzi, di una fuoriuscita dallo schema dicotomico di pura contrapposizione ideologica tra «capitalismo» e «socialismo», verso un rapporto di contiguità-compatibilità di fatto, operante sul terreno comune del «mercato». Per cui questi due termini (e rispettivi modelli) sembrano oramai registrare un po' dovunque, e certamente in Cina in maniera assai spiccata, una differenza più di grado che non assoluta, ovvero più di specie che non di genere; sul presupposto, appunto, di una sostanziale convivenza di forme di proprietà pubblica (statale o collettiva) e privata (individuale).

D'altronde, a fronte di questo moto di avvicinamento del socialismo al mercato (capitalista), all'insegna in particolare dell'introduzione dell'istituto della proprietà privata nell'esperienza di paesi ancora ufficialmente socialisti, è qui il caso pure di osservare che, sebbene muovendo da opposte e comunque diverse premesse politico-ideologiche, uno stato di cose similmente caratterizzato da una contaminazione e oggettiva contiguità di modelli, ma nel senso inverso dello slittamento del mercato verso esperienze di dirigismo economico e del piegarsi dell'istituto proprietario alle istanze della collettività, appare ben visibile, nei paesi dell'occidente democratico, sotto la formula – omofona, ma non omologa – di «economia sociale di mercato» (*soziale Marktwirtschaft*); per intendere, com'è noto, un sistema di «economia mista», a base capitalista (liberista), caratterizzato però dall'impiego di politiche e strumenti d'intervento pubblico, allo scopo di promuovere e realizzare obiettivi di solidarietà e giustizia sociale.

A conferma, poi, di processi sempre più diffusi nel mondo odierno di commistione «privato-pubblico», che trovano un loro significativo punto di emersione sul terreno precisamente della proprietà, per quanto concerne le sue implicazioni e dimensioni di rilievo politico-sociale, oltre che economico, riguardanti in particolare il controllo dei beni produttivi e la distribuzione della ricchezza⁶.

Questa centralità e stabilità di presenza, questa vitalità del diritto di proprietà, «terribile» o «enigmatico» che sia⁷, è motivo che però s'intreccia con quello della molteplicità di usi linguistici e significati del termine proprietà, per rapporto alla varietà e diversità di forme di appartenenza, sia pure così ugualmente denominate nel corso delle epoche ed esperienze storiche, fino ai nostri giorni. Ossia, con il motivo della «relatività» dell'atteggiarsi della proprietà come categoria suscettibile di assumere veste giuridica a seconda del contesto considerato.

Per un rapido campionario di forme di «proprietà», storicamente riscontrabili, si possono indicare (senz'alcuna pretesa di completezza) le seguenti⁸.

La *proprietà quiritaria*, fatta a immagine della sovranità (*dominium*), nell'antico mondo romano; peraltro affiancata da una meno ufficiale, ma ugualmente effettiva, *proprietà bonitaria* (o *quasi-dominio*)⁹.

La *proprietà feudale*, concepita come *proprietà divisa* tra *dominio diretto* (eminente o superiore) e *dominio utile* (inferiore), riflesso di una gerarchia dei rapporti di potere tipica del mondo medievale ed espressione di un complesso e articolato mosaico di relazioni intersoggettive e corrispondenti diritti e doveri, privati e pubblici insieme (per l'assenza dell'idea stessa di una distinzione al riguardo). Ciò che conferiva a questa forma di proprietà uno spiccato carattere relazionale (interpersonale), tale da farne, almeno inizialmente, l'essenza costitutiva dell'intero ordine sociale¹⁰. In virtù, del resto, di una visione per cui nel-

⁶ In proposito v. pure par. seguente e riferimenti ivi.

⁷ Il riferimento è, da noi, all'opera di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, 2ª ed. accresciuta, Bologna, 1990 (1ª ed. 1981), dove si legge (a p. 15 dell'*Introduzione* alla seconda edizione): «“l'enigma della proprietà” rimane intatto davanti a noi. Con esso tornano a cimentarsi, più che i giuristi, i filosofi e gli economisti e gli scienziati della politica, con una dilatazione degli orizzonti che sfida gli studiosi del diritto e ripropone l'antica grandezza della questione. L'ordine e la sostanza dei problemi, tuttavia, non possono ritenersi immutati, anche se la vittoria sul campo della logica proprietaria sembra non lasciar margini a chi pensa che non tutto si riduca all'alternativa secca tra accettazione piena e ripulsa altrettanto convinta dell'istituto».

⁸ Una sintetica ricognizione delle concezioni proprietarie nel corso delle varie epoche storiche, dall'antichità classica fino all'Ottocento, dove pure emerge una dipendenza della nozione (mutevole) di proprietà da fattori e vicende socio-politico-culturali, può leggersi, ad esempio, in J.M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (trad. di S. Ferlini dall'originale *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford, 1992), Bologna, 1996, pp. 55 ss., 249 ss., 364 ss., 414 ss.

⁹ Per un approccio classico al tema v., da noi, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II, *La proprietà*, Milano, 1967-1968; mentre per una breve sintesi può vedersi M. DUCOS, *Diritto romano*, Bologna, 1998 (trad. di R. Ferrara dall'originale *Rome et le droit*, Paris, 1996), p. 59 ss.; a cui può aggiungersi, per un utile inquadramento di base allo studio storico del diritto romano, M. TALAMANCA (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989.

¹⁰ Cfr. A.Ja. GUREVIČ, *Le categorie della cultura medievale* (trad. di C. Castelli dall'originale *Kategorii srednevekovoj kul'tury*, Moskva, 1972), Torino, 1983, pp. 266-267.

la società feudale le « cose non erano possedute direttamente ed esclusivamente da nessuno, ma erano condivise in vario modo, secondo condizioni e termini stabiliti da un rigido codice [sociale] di obblighi legati alla proprietà »¹¹. Un ordine tutto incentrato sul primato della cosa (« reicentrismo ») e dei suoi rapporti multipli di utilizzazione, fatto a misura degli « oggetti » che non dei « soggetti », di riflesso a un sistema di relazioni e posizioni sociali nel quale l'individuo (ogni individuo) si trovava (per nascita o condizione) inserito¹².

Non a caso, è dalla rottura dell'antico regime che prende appunto corpo la moderna (assoluta, esclusiva, piena e illimitata) *proprietà individuale* (o *privata*), dalla rivoluzione francese « rispettata, onorata e nelle sue costituzioni collocata al rango di principio fondamentale »¹³.

Subito però incalzata, nella sua forma di *proprietà borghese* o *capitalista*, sul fronte esterno e opposto all'economia (liberale) di mercato, dalla *proprietà socialista* (o *del popolo*). Quest'ultima tuttavia sostanzialmente assimilabile, al di là delle apparenze, a una proprietà anch'essa di natura capitalista, ma di Stato; divenuta in realtà appannaggio di oligarchie e gerarchie burocratiche e di partito.

Oltre a essere sottoposta alla sfida (e minaccia) lanciata dai suoi oppositori, la moderna proprietà borghese, nata o, meglio, santificata dalla rivoluzione francese, s'è vista pure costretta, su un fronte interno e amico, a fare i conti con la trasformazione del capitalismo stesso. Da quello tradizionale (agrario e industriale), a base personale (o familiare) dell'imprenditore-proprietario d'azienda, a quello finanziario, a base societaria e manageriale dell'imprenditore-dirigente d'azienda (e di una azienda di grandi dimensioni). Con le conseguenti problematiche di inquadramento delle situazioni di appartenenza dei beni (mezzi) di produzione nel contesto dell'esercizio dell'attività d'impresa gestita (impersonalmente) in forma di società di capitali (*proprietà azionaria*)¹⁴.

Tra le varianti del rapporto proprietario (d'impronta romana) identificabile con l'esclusiva titolarità di una cosa, sono da ricordare (sullo sfondo pure di un sostrato di elaborazioni medievali) le situazioni di appartenenza nell'interesse altrui o destinate a uno scopo, in quanto basate su una utilizzazione di beni distinta e, anzi, dissociata dalla titolarità degli stessi, cui si riconducono forme

¹¹ J. RIFKIN, *Il sogno europeo*, Milano, 2004 (trad. di P. Canton dall'originale *The European Dream*, 2004), p. 137.

¹² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, p. 99.

¹³ « Quant au principe même de la propriété individuelle [la rivoluzione francese] l'a toujours respecté, honoré [...] placé dans ses constitutions au premier rang »: così A. DE TOCQUEVILLE, *Discours sur le droit au travail prononcé à l'Assemblée constituante le 12 septembre 1848*, in F. WORMS (éd.), *Droits de l'homme et philosophie*, Paris, 1993, p. 338.

¹⁴ Il riferimento è al fenomeno della cosiddetta dissociazione tra titolarità formale dei beni aziendali, in capo a un azionariato tanto più disperso e anonimo, quanto più grandi sono le dimensioni dell'azienda, e gli effettivi poteri di controllo e gestione di tali beni, concentrati invece nel *management* aziendale; fenomeno annoverato tra quelli sintomatici di una crisi della più classica nozione in senso individualistico (borghese) di proprietà.

di *proprietà fiduciaria*, tali da porsi (apparire) come una sorta di «proprietà senza (un soggetto) proprietario».

Una menzione a sé merita, poi, la cosiddetta *proprietà intellettuale*, come forma di sfruttamento (monopolistico) delle idee e informazioni. Appena ieri saldamente assisa sulle opere artistiche, letterarie, scientifiche e sulle invenzioni industriali, immaginate come «beni immateriali» suscettibili di essere commerciati nel mondo reale in guisa di prodotti materiali che danno letteralmente corpo all'espressione dell'ingegno umano. Ma alle prese oramai con il mondo virtuale dei prodotti distribuiti e consumati attraverso le tecnologie digitali nel ciberspazio, da dove questa forma di proprietà rischia, almeno nei fatti, di essere espulsa; a fronte pure dell'emersione di forme alternative di utilizzazione – in maniera condivisa, anziché esclusiva – di tali prodotti. Stante, peraltro, la tendenza alimentata dalle forze del mercato, nonché da interessi di supremazia politico-economica e culturale legati alla competitività sul piano internazionale, a fare della proprietà intellettuale una forma di *proprietà globale*, ovvero a diffusione planetaria; simbolo discusso e discutibile di un nuovo tipo d'imperialismo coloniale: quello scientifico-tecnologico, che mira ad accentuare il divario tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo (aumentando la dipendenza di questi ultimi, per quanto concerne appunto condizioni e limiti di accesso a conoscenze scientifiche e realizzazioni tecniche necessarie al loro sviluppo). La natura controversa di questa proprietà, in tal senso bollata con l'appellativo di *proprietà delle idee*, ossia relativa a «beni» che per loro natura sarebbero di «dominio pubblico», risulta tanto più evidente alla luce dei progressi intervenuti in alcuni campi del sapere e in rapporto all'ammissibilità – sul piano etico-sociale, prima ancora che giuridico – di una tutela siffatta, nell'inquietante versione della cosiddetta *proprietà del vivente*, a copertura dello sfruttamento commerciale, mediante brevetto, di organismi e procedimenti riguardanti la vita vegetale, animale e lo stesso corpo umano.

Con riguardo, ancora, alla categoria in generale dei beni immateriali, una forma ulteriore di appartenenza è data dalla cosiddetta *nuova proprietà*: espressione usata per intendere, in complesso, le situazioni attributive di benefici reddituali, a carattere soprattutto assistenziale e previdenziale; situazioni la cui valenza proprietaria, anziché operare – alla maniera della «vecchia» proprietà – a fini di esclusione, si esplica sul piano della sicurezza al mantenimento di tali benefici da parte dei soggetti titolari, in funzione di presidio contro l'indigenza e, quindi, quale garanzia di inclusione sociale.

Del resto, lungo questa linea espansiva delle applicazioni dello schema proprietario, sono inoltre da ricordare le altre e tante forme di *proprietà speciale* (o *sui generis*). Quelle nate da nuove prassi e figure contrattuali di utilizzo di beni tradizionali: come nel caso, ad esempio, della cosiddetta *multiproprietà*, avente ad oggetto una porzione di tempo nel godimento di un immobile. Quelle, inoltre, legate a «nuovi (tipi di) beni», risultato dell'applicazione di tecnologie innovative: ad esempio, nel campo della produzione e commercializzazione di risorse energetiche (energia solare, eolica); nella comunicazione via etere (fre-

quenze radio-televisive, diritti di trasmissione televisiva crittata). E ancora, quelle create, sempre in materia di «nuovi beni», per effetto di normative riguardanti, ad esempio, lo sviluppo urbanistico (diritto di cubatura) o l'esercizio di attività produttive e commerciali (diritti di concessione e simili).

Infine, non possono tacersi, per quanto problematico ne sia il rapporto (di connessione-distinzione) con lo schema dell'appartenenza esclusiva in capo a determinati soggetti, le forme di *proprietà comune* o a base *collettiva*, facenti capo, cioè, a gruppi e comunità varie nella loro totalità. Si tratta per lo più di forme arcaiche, retaggio di una primitiva comunanza dei beni, vista quale condizione di un ideale (utopico) stato di natura; ma in qualche caso mai perente e che, comunque, continuano ancor oggi a incontrare sostenitori inclini, anzi, a preconizzarne un ritorno o lo sviluppo. Esse sono espressione di una cultura che, in alternativa – più che in contrasto – rispetto alla logica individualista e utilitarista di dominio dell'uomo sulle cose percepita come minaccia per la sopravvivenza stessa del pianeta riguardo soprattutto allo sfruttamento delle risorse naturali (energetiche, alimentari, ambientali), si propone, al di là di generici scopi solidaristici (immanenti nell'idea di un più saldo legame dell'individuo con la collettività dei suoi simili e con il resto del mondo), l'obiettivo di un migliore, più razionale ed efficiente, sfruttamento di tali risorse, attraverso forme di appropriazione (controllo, gestione e utilizzazione) che, senza tuttavia escludere singole appartenenze (di parti o quote, sebbene incredibili a soggetti estranei al gruppo o alla comunità), risultino nella loro dimensione collettiva più adeguate a determinati contesti territoriali e/o settoriali, in termini di maggiore compatibilità con le ragioni di uno sviluppo sostenibile, ovvero rispettoso dell'equilibrio tra sfruttamento e conservazione delle risorse implicate.

Da questa pur sommaria rassegna di usi linguistici del nome «proprietà» e delle sue applicazioni, emerge dunque tutto un affastellarsi di forme, tipi e figure, tali da confondere e compromettere i lineamenti della (di una) nozione univoca (se non pure unica) di proprietà, facendo insieme svanire l'illusione prodotta dalla moderna idea di proprietà: quella compatta e dominativa – dalle apparenze tanto semplici quanto, appunto, fallaci – incentrata sull'individuo padrone assoluto di cose a lui esclusivamente appartenenti. Un'idea che già nel corso dell'Ottocento, quand'era giunta a un grado massimo di maturazione (e perfezione) tecnico-concettuale, aveva cominciato a vacillare; in un clima sempre più acceso di contrasti e conflitti economico-sociali, nonché percorso da fermenti innovativi indotti dalle dinamiche evolutive del capitalismo (dianzi accennate, con riguardo in specie all'emergere di grandi società per azioni, all'espansione dei mercati finanziari e della produzione di servizi, nonché al fenomeno di una crescente dematerializzazione dell'economia). Così da entrare in una crisi d'identità, destinata a durare per tutto il corso del XX secolo e oltre; ma che pure ha visto una sorta di revival dello schema appropriativo nella sua più classica forma (liberal-borghese), all'indomani del già menzionato tracollo dei regimi socialisti; sebbene in uno scenario di profonde trasformazioni e alterazioni di senso di tale schema.

Questo stato di difficoltà a inquadrare e definire unitariamente «la» proprietà, soprattutto evidente durante il '900, ha trovato un'arguta rappresentazione da parte di chi, con riguardo bensì alla *property* e all'ambiente giuridico di lingua inglese, ma con intenzione pensosa di problemi di fondo comuni a ogni moderno ordinamento giuridico, ha immaginato che sia la «proprietà» stessa a prender la parola sul punto, dando sfogo a questo suo triste stato, per confessare che qualunque cosa quel nome designi, essa si sente ridotta, oramai, in una condizione di termine espropriato di ogni significato.

Ecco – direbbe la proprietà – ora neppure so più chi sono. Trasformata in un mucchio di altri concetti, irreali come un miraggio. Una formula giuridica ridotta a fantasma erratico e tremebondo, senza più alcuna dimora, senza nulla che possa più sentire come mio, se non un album pieno di immagini sbiadite e sfibrate d'ogni forza e capacità di senso. Sono davvero depressa¹⁵.

In aggiunta a tale sfogo, incline – così pare – a un nostalgico rimpianto per questa perdita di senso della nozione (moderna) di «proprietà», si deve pure registrare, a fronte peraltro di un'espansione – come dianzi accennato – delle logiche proprietarie nel mondo d'oggi, la previsione di una «morte» imminente di tale istituto: vittima paradossalmente di se stesso o, meglio, del modello capitalista di cui è alla base. Modello che nella sua odierna proiezione globale, attraverso il portentoso sviluppo delle reti informatiche e di comunicazione integrata (*Information and Communication Technologies*), vedrebbe l'antiquato istituto proprietario avviarsi verso un destino di irrimediabile decadenza e obsolescenza, segnato da profonde trasformazioni verificatesi in campo economico-commerciale negli ultimi decenni, al ritmo incalzante delle rivoluzionarie innovazioni tecnologiche che, secondo i profeti della *new economy*, avrebbero appunto iniziato a scandire «il passaggio dal regime di proprietà» – legato alla «vecchia» economia di mercato e «fondato sull'idea di distribuzione della titolarità dei beni» con i connessi scambi – «al regime di accesso, basato sulla garanzia di *disponibilità temporanea di beni controllati da reti di fornitori*»¹⁶.

In questa prospettiva di analisi, non solo economica, ma estesa pure a considerazioni di rilievo socio-politico, è stata formulata la seguente previsione su un destino prossimo venturo della proprietà: «[la proprietà privata] continuerà ad esistere, ma è molto improbabile che continui a essere scambiata su un mercato. Nella *new economy*, il fornitore mantiene la proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è disposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di

¹⁵ Il monologo, qui reso liberamente, è di J.E. PENNER, *The Idea of Property in Law*, Oxford, 2000 (1ª ed. 1997), p. 1, e recita così nell'originale: «“You see”, property will say, “now I am not even my own idea. I’m just a bundle of other concepts, a mere chimera of an entity. I’m just a quivering, wavering, normative phantasm, without any home, without anything to call my own but an album full of fading and tattered images of vitality and consequence and meaning. I’m depressed”».

¹⁶ J. RIFKIN, *L'era dell'accesso* (trad. di P. Canton dall'originale *The Age of Access*), Milano (1ª ed. 2000), ed. 2001, p. 9 (corsivo aggiunto).

una tariffa, di un abbonamento, di una tassa di iscrizione. Lo scambio di proprietà fra compratori e venditori – l'aspetto più importante del moderno sistema di mercato – cede il passo a un accesso temporaneo che viene negoziato fra *client* e *server* operanti in una regolazione di rete. Il mercato [in senso tradizionale] sopravvive, ma è destinato a giocare un ruolo sempre meno rilevante nelle attività umane»¹⁷.

Lo scenario qui prospettato (o, meglio, prospettabile) sarebbe quello di un mercato inteso non più tradizionalmente quale luogo di produzione e scambio di merci, a loro volta non più identificate – solo o prevalentemente – con beni materiali, e governato in particolare dalle regole sulla proprietà così dei mezzi di produzione come dei prodotti stessi oggetto di scambio; ma quale luogo dove si forniscono prestazioni e servizi sulla base di rapporti di utenza con fornitori, attraverso forme di imprenditorialità e commercializzazione (intermediazione) associate all'impiego di tecnologie informatiche e di interconnessione telematica, che hanno portato allo sviluppo di nuovi canali per le negoziazioni tra aziende e consumatori, in guisa di luoghi «virtuali» dove si svolgono attività riguardanti sia la compravendita ancora di beni fisici, sia e, anzi, in alternativa la cessione di diritti d'uso o di accesso (ad esempio, lo scaricamento di un file di testo o musicale, invece dell'acquisto del libro cartaceo o del supporto su cui il brano è riprodotto).

Tale scenario sembra così prefigurare un effetto-paradosso: di ritorno, quasi, a una società pre-moderna, a misura dell'allontanamento dall'idea proprietaria di attribuzione esclusiva di beni e risorse a base della logica (allocativa) del mercato (tradizionale), verso l'idea invece di rapporti di uso o concessione per esigenze – anche momentanee o, comunque, provvisorie – di fruizione. Dall'altro, però, esso lascia trasparire evidenti quanto preoccupanti segni di accentramento e controllo (monopolistico) dell'accesso di beni (servizi) tipici di un contesto di economia a base immateriale¹⁸.

Sicché, questa logica di accumulazione capitalista – tanto più favorita dall'espansione al livello mondiale, ovvero transnazionale, dei confini dei (tradizionali) mercati (locali), nonché dalla dematerializzazione dell'economia e dei suoi prodotti, appunto rappresentata dalla dilatazione delle tipologie di beni, da quelli reali (fisici) a quelli virtuali delle tecnologie e dei servizi digitali – porta a ritenere, a dispetto pure dei caratteri di inesauribilità e indivisibilità (non-rivalità) dell'uso di beni (servizi) immateriali che li renderebbero soprattutto idonei a una destinazione pubblica (cioè collettiva), che la rilevanza e permanenza nello scenario della *new economy* di interessi e schemi di tipo proprietario siano destinati piuttosto a rafforzarsi: come dimostra il caso paradigmatico della tendenza della proprietà intellettuale su tali beni (servizi) ad affermarsi come *proprietà globale*.

¹⁷ Id., *ibidem*, pp. 6-7.

¹⁸ Invero, l'opera originale, sopra citata, di J. Rifkin contiene il significativo sottotitolo: *The New Culture of Hypercapitalism*.

Ve n'è, insomma, a sufficienza per stimare quanto arduo sia l'approccio al tema della proprietà. Difatti, non solo la varietà di forme giuridiche, ma le tante connessioni, influenze, contaminazioni e implicazioni relative a scenari socio-economici e concezioni politico-ideali, che fanno da sfondo e da cornice al tema, ne rendono difficoltoso lo svolgimento.

2. *Modi di pensare la «proprietà».* — A completare questo avvio di discorso, si può osservare che, dalle cose fin qui dette, emerge un'esigenza di metodo, oltre che di merito, che porta ad affrontare il nostro tema a partire da una questione preliminare, se non addirittura pregiudiziale, che per brevità chiameremo: «questione proprietaria».

Nello scenario delle forme e relative nozioni di proprietà riscontrabili in campo giuridico, tale questione riguarda la dimensione «speculativa» della proprietà, come categoria che – più di ogni altra, forse, nel settore del diritto privato o civile – è suscettibile di essere concepita in collegamento e per rapporto a una determinata cornice storico-culturale, dove rilevano costumi, mentalità, valori e ideali, insieme con i rispettivi interessi e assetti socio-istituzionali.

Invero, al catalogo di forme proprietarie sarebbe da aggiungerne un altro concernente i corrispondenti modi di pensare la proprietà, da angolazioni che assumono bensì un altro punto di vista, ma con riflessi più o meno incisivi anche sul punto di vista giuridico.

Per limitarci ad alcune esemplificazioni, si possono qui menzionare le principali teorie e ideologie a sfondo economico-politico e sociale in tema di proprietà.

Si tratta, per cominciare, della teoria di stampo liberale e, insieme, utilitarista, a sua volta però articolata in due distinte e, sotto importanti aspetti, differenti versioni.

Una, imputabile al pensiero dei fisiocratici e degli economisti classici, d'ispirazione lockiana, pone l'accento soprattutto sulla libertà individuale come fattore capace in sé, ossia per virtù propria, di costruire l'ordine sociale e, con esso, il bene comune, in quanto risultato spontaneo dell'interazione tra individui; senza, quindi, l'intervento dello Stato, se non al fine di preservare tale libertà nell'interesse generale. Su questo sfondo giusnaturalistico, cioè di un diritto (ordinamento) a base naturale, ovvero pre-statuale, l'idea di proprietà, al pari della libertà, modellata sullo stato di natura precedente il sorgere della comunità politica (statuale), trova fondamento nell'operosità individuale, per cui ciascuno è libero di appropriarsi del frutto del proprio lavoro e di fare il proprio utile, così derivandone (in teoria) il bene di tutti.

L'altra versione, imputabile alla riflessione benthamiana, a sua volta ispirata da quella hobbesiana d'impronta positivista, chiama in causa il ruolo dello Stato (Leviatano) – a cui gli individui decidono volontariamente di sottomettersi (per sottrarsi alla perniciosa conflittualità endemica dello stato di natura) – e, quindi, la forza della legge, a base dell'ordine sociale e del bene comune, in quanto risultato dell'azione dell'autorità sovrana (statale), con le regole da essa

imposte, bensì a sacrificio di interessi particolari, ma a beneficio della massima felicità possibile per il maggior numero possibile di persone, lasciate libere come tali di compiere le proprie scelte di vita e, anzi, incentivate, attraverso l'istituto della proprietà privata, nella loro operosità di singoli che, resi così sicuri di fare propri i frutti (e profitti) del loro lavoro, ne produrranno in sovrappiù, scambiandoseli a vantaggio del massimo benessere sociale (che altro non sarebbe, appunto, che la somma delle «utilità» individuali).

Va da sé che il tratto comune ad ambedue tali versioni consiste, essenzialmente, nell'associare all'idea di proprietà quella della libertà individuale, ponendo al tempo stesso in rilievo il ruolo di agenti economici dei soggetti (privati) e l'importanza, in vista dell'interesse generale, delle loro scelte autonome, razionalmente compiute a fini di interesse particolare.

La vena utilitarista tipica del modo di pensare la proprietà come incentivo all'agire sociale degli individui, in quanto soggetti economici operanti in rapporto di interazione entro la cornice del mercato, ha trovato una sua ulteriore specificazione nel più ampio indirizzo di studi, inaugurato a partire dagli anni sessanta del Novecento dagli economisti della cosiddetta «scuola di Chicago», noto sotto il nome di *law and economics* (o «analisi economica del diritto»); consistente, appunto, nell'analisi condotta con strumenti di scienza economica (in particolare quelli di microeconomia) delle strutture istituzionali (normative) costitutive dell'ordinamento del mercato, sul presupposto della capacità di tali strutture di condizionarne, in positivo o in negativo, il (un) funzionamento efficiente, secondo il criterio (teorico quanto astratto) della differenza tra benefici e costi implicati¹⁹. In tal senso, intesa la proprietà come «apparato legale per l'allocazione e distribuzione della ricchezza»²⁰, la relativa analisi si concentra sulle problematiche dell'interazione tra i soggetti (agenti economici) e sui relativi costi di negoziazione (detti «di transazione» o «transattivi»), nel senso di ritenere che, dal punto di vista almeno della teoria economica, la proprietà abbia

¹⁹ Tra i maggiori esponenti di questo indirizzo, detto anche «neo-istituzionalista», in quanto rivolto, appunto, a indagare la struttura istituzionale di regolamentazione del sistema economico (di mercato), è da ricordare il premio Nobel per l'economia R.H. COASE, autore in particolare di *The Firm, the Market and the Law*, 1988 (ed. it. *Impresa, mercato e diritto*, Bologna, 1995, nuova ed., 2006). Si tratta però di un indirizzo che, oltre a conoscere alcune importanti anticipazioni ravvisabili già nell'opera di J.R. COMMONS, *The Legal Foundations of Capitalism*, 1924 (ed. it., *I fondamenti giuridici del capitalismo*, Bologna, 1981), è venuto registrando nel tempo nuovi e articolati sviluppi, con un'enfasi maggiore sui rapporti tra soggetti istituzionali (anziché individuali) e sul mutamento istituzionale, come ulteriori fattori di analisi, in chiave più «sociologica» che non (solo) giuridico-economica, del funzionamento dei mercati (su cui v., ad esempio, D.C. NORTH, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, 1990). Da noi, per un contributo di conoscenza e per certi versi di critica agli studi di *law and economics*, v. i saggi raccolti in G. ALPA, F. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura di), *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982, e G. ALPA, P. CHIASSONI, A. PERICU, F. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura di), *Analisi economica del diritto privato*, Milano, 1998.

²⁰ R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, I, p. 79.

(debba avere) come funzione primaria quella di «internalizzare le esternalità» (secondo un gergo tecnico impiegato)²¹; ossia, di razionalizzare – secondo un parametro di efficienza – il rapporto costi (minori)-benefici (maggiori) connessi con l’allocazione e lo sfruttamento di risorse²².

Tra le critiche mosse a tale impostazione può essere qui richiamata, lungo il filo del discorso così come avviato sulle radici storico-culturali della proprietà, ossia sulla varietà, diversità e, quindi, «relatività» concettuale, oltre che giuridica, delle sue forme, l’osservazione secondo cui si tratterebbe di un’impostazione viziata dalla pretesa di ridurre il fenomeno proprietario entro lo schema (astratto) del comportamento economicamente razionale (efficiente), costruito secondo un parametro (teorico) di ottimizzazione del rapporto costi-benefici, che lascia sullo sfondo del discorso, come variabili indipendenti, le (concrete) preferenze individuali e/o collettive delle persone e/o delle comunità implicate²³. Mentre, intesa la proprietà quale istituzione inserita in un determinato contesto storico-culturale (*embedded institution*), impregnata come tale di valori, convinzioni e aspettative che ne fanno soprattutto un prodotto sociale (*social construct*), ne deriva che essa assume forma (quale che sia) in maniera antecedente e indipendente rispetto al (a un) modello (tanto più storicamente e cultu-

²¹ I riferimenti principali sono quelli a R.H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in *Journal of Law and Economics*, 1960, p. 1 ss.; H. DEMSETZ, *Toward a Theory of Property Rights*, in *American Economics Review*, 1967, p. 347 ss. Quest’ultimo autore cita nel suo saggio, come base empirica dell’affermazione secondo cui la principale funzione allocativa dei diritti di proprietà consiste nella internalizzazione delle esternalità a carattere di effetti benefici o dannosi che siano («the main allocative function of property rights is the internalisation of beneficial and harmful effects»: *ivi*, p. 350), i dati di un’indagine antropologica, relativa a una popolazione del nord America di indigeni cacciatori (gli indiani Montagnes abitanti della regione del Quebec), in cui si pone in evidenza la stretta relazione tra lo sviluppo di diritti di proprietà su terre prima lasciate al libero accesso degli stessi cacciatori e lo sviluppo del commercio di pellame, nel senso appunto della contestualità-strumentalità di tali diritti in risposta allo sviluppo di tale mercato (*ivi*, pp. 351-352). Con ciò peraltro a intendere un (preteso) carattere intrinsecamente efficiente del passaggio a un regime di proprietà privata, a partire da un regime di proprietà comune in cui la massimizzazione a fini individuali dell’uso comune della risorsa si risolverebbe in un impoverimento generalizzato per eccesso di sfruttamento della stessa, dal momento che sarebbero altri a sopportarne i costi («If a person seeks to maximize the value of his communal rights, he will tend to overhunt and overwork the land because some the costs of his doing so are borne by others»: *ivi*, p. 354).

²² Per una lettura divulgativa dell’approccio di analisi economica alla materia proprietaria, può vedersi, da noi, G. MARANO, *Diritti di proprietà*, in P. CIOCCA, I. MUSU, *Economia per il diritto*, Torino, 2006, p. 113 ss., dove si legge in via di sintesi (p. 119): «La proprietà emerge dunque come soluzione efficiente quando i costi di definizione e mantenimento del sistema dei diritti proprietari sono inferiori ai relativi benefici».

²³ Come si legge ancora nel saggio di H. DEMSETZ, *Toward a Theory of Property Rights*, cit., p. 350: «date le preferenze di una comunità [per un sistema di diritti di proprietà privata o pubblica] l’emersione di diritti di proprietà privata o pubblica avverrà in risposta a cambiamenti nella tecnologia e nei relativi prezzi [valori di scambio]»; in maniera quindi funzionale allo sviluppo di un mercato. Non senza però un’aggiunta cautelativa dello stesso autore che pone, subito dopo, l’accento sul fatto che l’evoluzione dei diritti di proprietà avvenuta nei paesi occidentali è dipesa «largamente» (*largely*) da «graduali cambiamenti di costumi sociali (*social mores*) e regole giuridiche».

ralmente determinato, a sua volta) di standardizzazione del comportamento economico (quello considerato ottimale)²⁴.

Un modo di pensare la proprietà che, pur incentrato sull'individuo per rapporto al motivo della libertà, sposta tuttavia l'attenzione dal terreno economico – o, meglio, politico-economico – a quello esistenziale della ricerca, invece, di un fondamento specificamente etico dell'istituto per rapporto al motivo della persona in quanto ente spirituale, concependo la proprietà (privata) come manifestazione della «personalità», è quello teorizzato dal filosofo tedesco Friedrich Hegel (1770-1831); peraltro osteggiato e, comunque, scarsamente influente nell'ambito del pensiero liberale, ma fatto oggetto, in tempi più recenti, di una rilettura e rivalutazione finalizzata a una critica della «retorica del mercato» e dell'approccio economicistico che si riflette nella crescente «mercificazione» (*commodification*) delle relazioni umane (sociali).

Altre teorie, ancora, si dimostrano pensose e preoccupate dei risvolti nocivi di un sistema (di valori) a forte impronta individualista e utilitarista, cioè imperniato sulla massimizzazione dei benefici (inclusi i profitti), che rischia però di non promuovere affatto la massimizzazione della «libertà» e/o della «felicità», nonché della personalità dei singoli, quanto piuttosto di consentire a pochi di limitare la libertà e/o il benessere di molti, insieme causando occasioni di ingiustizie e disuguaglianze sociali.

Tra queste altre teorie si pongono quelle, di varia matrice culturale, anche di diretta ispirazione religiosa, a carattere solidaristico, riferibili in particolare a correnti di pensiero collocate nel solco del liberal-socialismo (o socialismo democratico), che mettono in rilievo la funzione socio-politica, più che solo economica, della proprietà, promuovendone l'accesso come condizione non solo di affermazione dell'autonomia individuale, ma soprattutto come base di una effettiva cittadinanza, mediante la partecipazione attiva alla vita sociale e democratica.

Mentre un'ulteriore visione, rappresentativa degli ideali del socialismo (comunismo), sposta ancor più l'asse di rilevanza «pubblica» della proprietà «privata» (in particolare dei mezzi di produzione), fino alla conseguenza estrema di concepire l'abolizione di quest'ultima, in quanto priva di basi e finalità

²⁴ Per questa critica v., ad esempio, D.W. BROMLEY, *Property Regimes and Institutional Change* (paper presentato al convegno su *Property Rights and Institutional Change*, Fredericia, Danimarca, settembre 2001, consultabile in edizione provvisoria all'indirizzo: www.sam.sdu.dk/fame/menu/pdf/bromley.pdf), il quale, non senza sottolineare la «incoerenza intellettuale» delle posizioni di coloro che in sede di analisi economica «procedono sulla base della nozione palesemente falsa che le istituzioni rappresentano impedimenti (*constraints*) al funzionamento altrimenti "efficiente" di un sistema economico [*rectius* di mercato]», osserva (p. 4 del documento) che: «by being *pre-allocative* [nel senso che la decisione sulla distribuzione della ricchezza, come definizione dei diritti di proprietà in presenza di risorse scarse, costituisce un compito precipuo di ogni organizzazione economico-sociale, che non può che esser assolto ancor prima che abbiano inizio traffici e negoziazioni], property regimes must be understood as *social constructs* whose nature and existence are *precisely antecedent* to what we ordinarily regard as economic behavior [corsivo aggiunto]».

giustificative compatibili con la piena realizzazione della società giusta, secondo una concezione olistica in cui la comunità prevale sull'individualità²⁵.

Per passare oltre, in questa sommaria rassegna di tematiche che integrano o circondano la dimensione speculativa del discorso proprietario, si può osservare che, pur nella loro diversità, addirittura radicale, tutti questi modi di pensare la proprietà, con i relativi giudizi di valore, presentano nondimeno un elemento che li accomuna o, meglio, che permette di inquadrarli in un medesimo spettro argomentativo, segnato da diversi gradi di misurazione del rapporto tra sfera «privata» e «pubblica», che viene ad esservi implicato.

Anche qui si registra, innanzitutto, una visione di stampo liberale, costruita sulla netta contrapposizione dell'una sfera rispetto all'altra, nel senso di fare di quella privata, insieme con il potere – teoricamente assoluto – di escluderne tutti i soggetti terzi (privati o pubblici che siano), il naturale baluardo della proprietà (e libertà) individuale. A cui si oppongono le visioni basate, invece, sull'idea di una compenetrazione delle due sfere e, comunque, di un'incidenza di quella pubblica sull'altra privata, per quanto riguarda in particolare le limitazioni imposte alla proprietà, dal lato dei suoi caratteri, appunto, di assolutezza (come potere di usarne liberamente) ed esclusività (come potere di escluderne gli altri)²⁶.

Un'ulteriore area tematica da inventariare, contigua alle precedenti, sui cui si confrontano altri e diversi modi di pensare la categoria della proprietà è poi quella dei rapporti tra proprietà in quanto «potere economico», riferito al «controllo sulle cose» (specie quando si tratti di beni aventi natura di mezzi di produzione), e «potere politico», a sua volta riferito a un «controllo sulle persone» (e la società in generale, incluso il suo stesso ordine economico), a motivo del tenue confine esistente tra queste due forme di potere nel caso delle «grandi proprietà» (immobiliari e/o industriali, commerciali e/o finanziarie).

Di nuovo, si possono registrare diversi modi di intendere, valutare e disciplinare tali rapporti, che appunto riflettono diversi modi di concepire la categoria stessa; sul presupposto, d'altronde, di una minore o maggiore enfasi circa il rilievo «pubblico» (o «sociale») della proprietà (privata)²⁷.

²⁵ Per questa sintesi di filoni caratterizzanti il pensiero moderno in tema di proprietà, cfr., ad esempio, M. ROBERTSON, *Liberal, Democratic, and Socialist Approaches to the Public Dimensions of Private Property*, in J. McLEAN (ed.), *Property and the Constitution*, Oxford and Portland, Oregon, 1999, p. 239 ss.

²⁶ Sulla distinzione-opposizione «privato e pubblico» in campo proprietario, nel senso di ritenere che essa non valga più in maniera dicotomica, ma secondo una scala di gradi contiguità in cui le due sfere finiscono facilmente per sovrapporsi, cfr., con riguardo in particolare al mondo di *common law*, ma per rilievi di carattere generale, K.J. GRAY, S.F. GRAY, *Private Property and Public Property*, in J. McLEAN (ed.), *Property and the Constitution*, cit., p. 11 ss.

²⁷ Cfr., ancora, M. ROBERTSON, *Liberal, Democratic, and Socialist Approaches to the Public Dimensions of Private Property*, cit., p. 258, dove viene riferito in punto un saggio del 1927 di M. COHEN, *Property and Sovereignty*, successivamente riprodotto in C.B. MACPHERSON (ed.), *Property: Mainstream and Critical Positions*, Oxford, 1978.

A ciò si può aggiungere, in via di specificazione della prima delle tematiche sopra indicate, ma come ennesima modalità di rappresentazione del fenomeno proprietario in genere, che di nuovo ne tradisce una diversità di visione, quella relativa al rapporto tra l'idea – a valenza «economica» – di proprietà come mezzo di distribuzione della ricchezza, e l'idea – a valenza «politica» – di proprietà come mezzo di difesa nei confronti delle autorità di governo e in genere pubbliche.

Una differenza dalle rilevanti implicazioni sul piano costituzionale del valore riconosciuto (e riconoscibile) al diritto di proprietà, per via della scelta tra la sua collocazione nel novero dei «rapporti economici», secondo quanto previsto ad esempio dalla nostra carta costituzionale, oppure nell'ambito dei «diritti fondamentali», come invece prevedono nella grande maggioranza altri testi costituzionali.

Si può infine menzionare, tra i modi di pensare la proprietà, l'alternativa che ruota intorno al tema della «esclusività» dell'ambito (dei poteri) di appartenenza (uso e godimento) dei beni. Un'alternativa che vede confrontarsi, da un lato, l'idea «dominativa» di proprietà, tipica della teorizzazione liberal-borghese, come rapporto del soggetto (quale che sia, ma tanto più se un singolo individuo) titolare del diritto, direttamente con le cose, oggetto del diritto stesso. Un'idea (anzi, un'ideologia) di cui fornisce un efficace quanto oramai obsoleto esempio, la formula con la quale William Blackstone, in pieno Settecento inglese, definiva il diritto di proprietà come «*il potere dispotico e assoluto che un singolo individuo reclama ed esercita sulle cose esterne del mondo, in totale esclusione dei diritti di ogni altro individuo nell'universo*»²⁸.

Dall'altro lato, l'idea «relazionale» di proprietà è divenuta di gran lunga quella prevalente, anche in campo giuridico, a partire dal contesto delle scienze economiche e sociali²⁹. Senza voler qui considerare il lascito (non solo culturale) dell'esperienza feudale, che per secoli ha tenuto in vita un modello proprietario caratterizzato dalla coesistenza su un medesimo bene (in particolare la terra) di una pluralità di diritti (o privilegi) facenti capo a diversi soggetti, non ultimi i diritti a rilievo pubblico imputabili a comunità locali (usi civici) o al

²⁸ «[...] that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe»: W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, 4 voll., 1765-69, II, p. 2.

²⁹ «In the world of Robinson Crusoe property rights *play no role* [corsivo aggiunto]»: così H. DEMSETZ, *Towards a Theory of Property Rights*, cit., p. 347. Tuttavia, nel contesto della psicologia umana, notoriamente neppure estraneo alla dimensione dell'economia, questa affermazione sembra lasciare spazio a qualche riserva, legata – come si ricava dalla testimonianza letteraria dell'inventore di questo personaggio letterario (lo scrittore inglese Daniel De Foe) – a un «sentimento di proprietà» ben presente «nel mondo di Robinson Crusoe»: là dove svolge un importante ruolo di «identificazione di sé» dello stesso personaggio, nella misura in cui la relazione con gli «altri» (nella specie i possibili eredi dello sfortunato marinaio finito naufrago sull'isola deserta, evocati dalla sua immaginazione in un momento di melanconico desiderio di ritorno in patria) quasi si spegne in una sorta di alienata dipendenza dell'essere umano per la propria auto-affermazione dalle cose in suo possesso.

sovrano (ancor oggi lo Stato nei paesi di *common law*, rimasti ancorati per molti versi a quel modello³⁰), e, in ogni caso, capaci di condizionare il godimento (privato) del bene stesso in una cornice politico-istituzionale così contraddistinta, in materia specialmente di proprietà fondiaria, da una preminenza del pubblico sul privato³¹.

In breve e, per quanto qui importa, in termini approssimativi, quest'idea di proprietà consistente nel porre l'accento sul rapporto del soggetto (individuale o collettivo) titolare dei beni con il resto dei consociati, in quanto rapporto sostanziato da doveri, limitazioni e responsabilità nei confronti di questi altri soggetti, variamente considerati, a seconda dei casi, sia come altrettanti singoli individui (a loro volta, ma non necessariamente, proprietari), sia come collettività al livello locale o nazionale e, oggi giorno, addirittura globale, riguardo allo sfruttamento di certe risorse naturali o al godimento di certi beni artistici e paesaggistico-ambientali. Sicché, questi altri soggetti e la collettività tutta ai vari livelli implicati, lungi dall'essere esclusi, si ritiene invece che siano almeno portatori di un interesse a che l'uso e godimento – in specie da parte dei privati, ma non solo – di determinati beni – inclusi quelli cosiddetti immateriali, quando si pensi alle creazioni intellettuali, informazioni e altre entità parimenti oggetto di una tutela di tipo proprietario – avvengano in maniera compatibile con – se non nel rispetto di – esigenze di carattere generale riguardanti l'accesso a tali beni, ovvero la loro salvaguardia.

In sintesi: tutto ciò porta a maturare la convinzione, che costituisce un filo conduttore del discorso da svolgere in questa sede, secondo cui: la «proprietà» – ancorché tecnicamente intesa, alla maniera dei giuristi – *non sta mai da sola*; nel senso che essa non si definisce mai da sé sola, ma in rapporto sempre a un contesto di riferimento³².

Senz'alcuna pretesa, beninteso, né di completezza, né di approfondimento circa la trattazione di scenari e concezioni, vicende e vicissitudini, aspetti ed elementi, osservabili a tal proposito. Ma, nondimeno, con la consapevolezza dell'intreccio fitto dei motivi tecnico-giuridici del discorso proprietario con quelli a sfondo storico e di cornice politico-culturale.

Un intreccio di cui il giurista non può non farsi carico: chiamato, infatti, a un compito di coerenza che, per quanto legato a convenzioni linguistiche e, anzi, da esse condizionato, pure sottende una responsabilità, a più ampio rag-

³⁰ Su ciò v. L. MOCCIA, *Il modello inglese di «proprietà»*, in AA.VV., *Diritto privato comparato. Istituti e Problemi*, Roma-Bari, 1ª ed. 1999 e varie altre successive, nuova ed. riveduta 2008, p. 43 ss.

³¹ Sull'attualità del lascito storico-culturale del modello feudale di proprietà può valere il riferimento all'ordinamento scozzese, secondo la testimonianza, ad esempio, di R.F. CALLANDER, *The System of Land Tenure in Scotland*, Aberfeldy, 1997, pp. 44-46; considerato che, a differenza dello stesso ordinamento inglese, in quello scozzese la disciplina dei vincoli feudali sui fondi è durata fino al tempo presente, essendo stata abolita con legge del 2000 (*Abolition of Feudal Tenure Act*), entrata in vigore nel 2004.

³² V. pure *infra*, par. 8.

gio, di studio e conoscenza dei molteplici livelli e risvolti del discorso proprietario.

Sicché questo discorso, a partire dalla sua impostazione, non sembra possa prescindere da una prospettiva d'indagine interessata al contesto di dati e riferimenti in senso ampio storico-politico-culturali che – come detto – fanno ora da sfondo e ora da trama al tema della proprietà (secondo il diritto), permettendo di chiarirne, individuarne, spiegarne e, comunque, di discuterne contenuti, caratteri, trasformazioni e innovazioni.

3. Etimologia della «proprietà». — Appare a questo punto conveniente avanzare un'ipotesi di lavoro. Quella secondo cui le difficoltà di approccio alla proprietà in generale, come fenomeno dai molteplici risvolti suscettibili di essere esaminati con diversi strumenti e in diversi campi d'indagine, come sopra richiamati, possano esser meglio affrontate a partire da una ricognizione del campo semantico del termine «proprietà», condotta alla luce della sua matrice etimologica. Sul presupposto, non sapremmo però dire se più ottimistico o ingenuo, che tale matrice offra un (qualche) criterio di coerenza del discorso, utile a consentire almeno di avviarne lo svolgimento.

È noto che il termine *proprietà*, da noi, come il francese *propriété*, lo spagnolo *propiedad*, l'inglese *property*, giusta la comune matrice latina *proprietas*, derivano da *proprio*, *propre*, *propio*, e *proper*, quali derivazioni a loro volta dal latino *proprium*, per designare, al pari del tedesco *Eigentum* (proprietà) e simili (*eigendom*, *ejendom*) da *eigen*, ciò che è «particolare» a qualcuno, suo personale (esclusivo); all'opposto, quindi, di «comune»: «*quod peculiare est uniuscujusque, cui commune contrarium est*»³³.

Si deve però precisare che il termine *proprietas* pure riveste il significato di «ciò che è proprio di qualcosa» (*quod alicuius rei proprium est*). Tale, anzi, appare essere il significato originario del termine latino (in corrispondenza del greco *idioma*, da *idios*, quest'ultimo a sua volta inteso sia come «proprio» o «privato», opposto a «comune», sia come «peculiare» o «caratteristico» di alcunché); poi divenuto, per traslato, la «proprietà (diritto di)» come «appartenenza»³⁴.

In proposito, vale altresì aggiungere che, mentre in altre lingue europee, come già nella lingua latina, lo stesso termine «proprietà» ha mantenuto il doppio significato di «ciò che è proprio di qualcosa» e di «ciò che appartiene a qualcuno», nella lingua inglese, invece, da quella medesima radice latina è derivato, oltre al termine *property* (nel significato di appartenenza), pure il termine *propriety*, nel significato di ciò che è peculiare a qualcosa, ossia giusto e appropriato.

³³ Calepinus, *Septem Linguarum, hoc est Lexicon Latinum, Variarum linguarum interpretatione adjecta*, ed. Padova 1741, s.v. *Proprius*.

³⁴ Cfr., ad esempio, F. CALONGHI, *Dizionario della lingua latina*, 3ª ed. interamente rivista ed aggiornata del dizionario Georges-Calonghi, I, Torino, 1957.

Per inciso, si può osservare che su tale secondo significato è stata costruita un'interpretazione di «*property* come *proprietà*», a indicare una concezione dell'istituto proprietario a sfondo sociale o, meglio, relazionale e solidale, in rapporto all'idea di «bene comune» (*common good*) come base di una comunità «giusta e ordinata»; idea soprattutto diffusa nella cultura giuridica nordamericana, ma riconducibile alla visione olistica del mercantilismo di matrice etico-religiosa³⁵.

Si può comprendere, alla luce di questa radice del nome «proprietà», la sua trasposizione nel significato di «appartenenza esclusiva» di qualcosa a qualcuno.

È evidente che in tale accezione la «proprietà» si dimostra parente stretta del «possesso»; fino, anzi, a identificarsi, come nel caso delle cose mobili corporali, per le quali nella generalità degli ordinamenti sia di *civil law* che di *common law* vige il principio di equivalenza del possesso al «titolo» (di proprietà). In ragione, poi, di questo stretto legame, la proprietà suole associarsi con la «materialità» della cosa che ne è oggetto. Nel senso che solo con riguardo a una cosa corporale (mobile, tanto più, ma anche immobile) può, a rigore, proclamarsi l'esclusività della situazione di appartenenza, in quanto situazione a carattere possessorio che, implicando un potere di fatto sulla cosa, non tollera l'esistenza concorrente di altro potere (di fatto) avverso o rivale³⁶. In tal senso, l'esclusività appare come riflesso pure della «scarsità» – quale presupposto di appropriabilità – delle cose corporali: che, esistendo in quantità limitata, non potrebbero essere oggetto di un potere di controllo (uso e godimento) da parte di diversi soggetti, ove ognuno pretendesse di esercitarvi il medesimo potere nel medesimo tempo. Il che lascia tuttavia aperta la questione ben più articolata e complessa della coesistenza (concorrenza) di una pluralità di «possessi» su una medesima cosa (corporale): allorquando un soggetto eserciti il proprio potere sulla cosa mediante la signoria immediata di un altro soggetto; giusta la distinzione (ad esempio operata nell'ordinamento tedesco) tra «possesso diretto» (o «immediato») e «possesso indiretto» (o «mediato», detto anche «nudo» possesso). Distinzione bensì riconducibile a quella tra (mera) «detenzione» e «possesso», ma non priva di particolare rilievo in determinate ipotesi di coesistenza su una stessa cosa di possessi (e relativi interessi) concorrenti in capo a soggetti diversi.

Ciò che viene quindi definito, secondo l'etimologia della parola, è uno stato – o, se si preferisce, un rapporto – di appartenenza di qualcosa a qualcuno, in

³⁵ Cfr. G.S. ALEXANDER, *Commodity & Propriety - Competing Visions of Property in American Legal Thought 1776-1970*, Chicago-London, 1997, specie le pagine dell'introduzione (p. 1 ss.) e quelle, a sfondo storico, della parte prima (p. 21 ss.)

³⁶ Sintomatica al riguardo la denominazione di *adverse possession* data dal diritto inglese (e dei paesi di *common law*) alla situazione (sostanzialmente assimilabile alla nostra usucapione) in cui l'effetto acquisitivo di un diritto di proprietà consegue al trascorrere del tempo a favore del possessore di fatto di un bene, contro il suo titolare (proprietario) formale.

forza del quale può così denominarsi (come chiosava una dottrina del tardo Settecento francese, a ridosso dell'evento rivoluzionario) la *situazione soggettiva* per cui: «una cosa mi è *propria*, e mi appartiene privativamente ad ogni altro»³⁷.

A mo' d'inciso, giova subito aggiungere che il richiamo a questa dottrina, al di là di una valenza circoscritta al dato etimologico, assume rilievo di testimonianza che, in considerazione dell'epoca cui si riferisce, consente di segnalare un'importante implicazione: quella secondo cui, con la rivoluzione dell'89 e l'avvento delle codificazioni, a partire naturalmente da quella francese, prende corpo, per reazione al regime proprietario d'impronta feudale dell'antico regime, un'operazione politico-culturale di grande impatto sul piano giuridico, con riguardo almeno al continente europeo. Dove, all'insegna della nascente proprietà borghese, compattamente concentrata nelle mani di un solo proprietario (persona fisica), pure si afferma un'idea paradigmatica di proprietà come forma di appartenenza individuale ed esclusiva: «in virtù della quale il sistema dei diritti reali [cioè delle situazioni di godimento-utilizzazione di beni] è ricondotto ad un nucleo semplice, grazie all'imputazione dell'appartenenza ad un centro di interessi unitario costituito dall'individuo»³⁸.

In tal senso un (anzi, a rigore, il) connotato essenziale della (nozione di) «proprietà» è – o, meglio, dovrebbe essere – la sua *privatezza*, nel significato appunto di *esclusività*³⁹: come esponente cognitivo, ovvero come elemento di carattere logico (più che giuridico), di definizione (riconoscibilità) della situazione di appartenenza di tipo proprietario. A sua volta intesa, in pari senso etimologico, come situazione «privilegiata»: secondo il significato, di nuovo, della parola *privilegio* (giusta la sua derivazione dal latino *privilegium*)⁴⁰.

Il che può risultare appagante dal punto di vista dell'impiego che del termine viene convenzionalmente fatto nelle relazioni e conversazioni quotidiane. Senza difficoltà di sorta circa l'idea che vi si esprime: il *mio* e il *tuo*.

Com'è stato osservato, infatti, nella vita di relazione basta sapere che una cosa non ci appartiene, per dedurne, insieme con l'appartenenza altrui, l'obbligo di astenersi dal compiere su di essa atti di ingerenza, in violazione dei pote-

³⁷ Così G.R. POTHIER, una delle autorità dottrinali più influenti sui codificatori francesi, nel suo *Traité du droit du domaine de propriété*, Paris, 1772 (*Trattato del diritto e dominio di proprietà*, 1ª ed. italiana delle *Opere di G.R. Pothier, Contendenti i Trattati del diritto francese*, t. III, Livorno, 1837, par. 4).

³⁸ Così A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. comm.* diretto da A. Cicu e F. Mes-sineo e continuato da L. Mengoni, VIII, t. 2, Milano, 1995, p. 576.

³⁹ Sul carattere di esclusività (*exclusivity*) della proprietà (*ownership*), peraltro nel novero della più generale categoria dei *property rights* (appunto definiti come *exclusive rights*), si vedano, ad esempio, le riflessioni (sempre attuali) di J. BENTHAM, *Of Laws in General* (1ª ed., 1782), ed. a cura di H.L.A. Hart, London, 1970, specie cap. 14 e Appendice B.

⁴⁰ Vale altresì ricordare, in proposito, la valenza etimologicamente oppositiva di *proprium* rispetto a «*publicum* (appartenente al popolo)»: così, ad esempio, G. CARILLO, *Proprietà*, in *Enc. del pensiero politico* diretta da R. Eposito e C. Galli, Roma-Bari, 2000, p. 567.

ri del proprietario della stessa (ancorché a noi sconosciuto e da noi fisicamente lontano)⁴¹. Con la fondamentale conseguenza, di ordine sociale, riguardo alla possibilità del nostro agire pratico: consistente nel dare e ricevere cose, donandole o scambiandole, nel renderle oggetto del nostro lavoro, coltivandole o fabbricandole, e delle nostre cure, preservandole nel tempo o, semmai, difendendole da chi minacciasse di appropriarsene contro la nostra volontà.

Ne deriva un impiego della parola proprietà di tipo convenzionale o tradizionale, espressione di una mentalità radicata nel costume sociale, che fa riferimento a una sedimentazione storico-culturale tale da portare a ritenere che: «*quando si parla semplicemente di proprietà, è della proprietà privata che si tratta*»⁴².

Questo impiego che implica e, comunque, che registra, fissandola, un'identità concettuale del termine «proprietà», nel significato di proprietà «privata», avente specifico rilievo in ordine alle attività di relazione dei soggetti tra loro e rispetto alle cose del mondo esterno.

Ciò nell'ambito già di società primitive, basate su un'economia di mera sussistenza; vale a dire, in una fase molto precedente all'instaurazione, in epoca moderna, di sistemi sociali più complessi, a loro volta basati su un'economia capitalista di mercato. Quest'ultimo originariamente inteso, in epoca antica e medievale, nel significato di luogo fisico dello scambio di merci; e solo più tardi riferito ai processi e alle attività di scambio di beni e servizi astrattamente costituenti, in complesso, il mercato come istituzione⁴³. Il cui funzionamento, a maggior ragione, non può prescindere dal concetto di proprietà privata⁴⁴.

La proprietà privata, dunque, non solo si identifica con il mercato, ma ne costituisce un presupposto, giusta l'osservazione secondo cui: «Le merci non possono andarsene da sole al mercato e non possono scambiarsi da sole»; perché vi sia scambio, occorre che i possessori di merci si riconoscano «*reciprocamente, quali proprietari privati*»⁴⁵.

Con riguardo al rapporto «proprietà-mercato» conviene qui richiamare, per inciso, la tesi secondo cui l'elemento della privatezza (esclusività) della situa-

⁴¹ L'osservazione è di F. ZENATI, *Pour une rénovation de la théorie de la propriété*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1993, p. 321.

⁴² Così F. TERRÉ, Ph. SIMLER, *Droit civil. Les biens*, 4^a ed., Paris, 1992, n. 63 (corsivo aggiunto).

⁴³ La parola «mercato» si trova registrata ancora in pieno Settecento nel suo più antico e tradizionale significato di emporio o fiera, ossia di luogo in cui ci si incontra per la compravendita di merci o bestiame (come può leggersi nel *Calepinus, Septem Linguarum, hoc est Lexicon Latinum, Variarum linguarum interpretatione adjecta*, cit., s.v. *Mercatus*: «[...] loco, ad quem mercatores emendi, vendendique gratia conveniunt»). Mentre la sua metamorfosi nel più astratto significato di «processo di compravendita dei beni» può farsi risalire, come riferisce, ad esempio, J. RIFKIN, *L'era dell'accesso*, cit., p. 5 (con riferimento bensì all'inglese *market*), alla fine del XVIII secolo.

⁴⁴ Cfr. J. LOCKE, *Due trattati sul governo (Two Treatises of Government [1692])*, *Secondo trattato*, ed. it. *Trattato sul governo* (traduzione e cura di L. Formigari), Roma, 1992 (rist. 1995), par. 25 ss.

⁴⁵ Così K. MARX, *Il capitale* (ed. a cura di A. Aiello, Roma, 1997), p. 51 (corsivo aggiunto), introducendo il cap. II, dedicato al «processo di scambio».

zione proprietaria è elemento bensì necessario, ma non ancora sufficiente a definire compiutamente, sotto il profilo giuridico, la situazione stessa; nel senso di ritenere che ad esso debba essere congiunto l'altro elemento della *alienabilità* o, meglio, della commerciabilità (*marketability*) di tutto o parte del diritto (per rapporto al bene che ne è oggetto), intesa appunto come capacità del soggetto titolare di alterarne la esclusività (*to alter the exclusivity of the right*)⁴⁶. Si tratta di una tesi fondata sulla natura di «merce», come tutto ciò che può essere compravenduto, dei beni oggetto di proprietà.

Da quanto però detto, si può ricavare che il concetto di proprietà (privata) preesiste al mercato (dove le merci sono appunto portate dai loro proprietari); pur essendovi funzionalmente connesso.

Del resto, l'appartenenza di un bene, come esclusività del diritto su di esso, può essere alterata anche per via di donazione; quale atto culturalmente e socialmente distinto e diverso dalla compravendita, ovvero dallo *scambio*⁴⁷. Come avviene, ad esempio, nel caso delle parti (staccate o distaccabili) del corpo umano; di cui può bensì vietarsi la compravendita, per ragioni etico-religiose, e tuttavia ammettersi, per ragioni socio-umanitarie, la donazione. In ossequio al (moderno) principio di appartenenza del corpo umano, nella sua organica interezza, alla persona; principio rispetto al quale la regola di inalienabilità vale, semmai, a sancire e tutelare l'interesse generale all'integrità fisica e psichica della «persona», a sua volta intesa come «bene» o, meglio, come valore, sottratto alla sua stessa disponibilità e a quella di chiunque altro voglia farne merce di scambio. In tal senso sovviene, più di recente, la previsione – in guisa di principio giuridico comune ai paesi europei – di cui l'art. 3 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (solennemente proclamata a Nizza nel dicembre del 2000), laddove si stabilisce, in virtù del «diritto all'integrità della persona», il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali un oggetto di lucro».

4. Forme «altre della» proprietà: comproprietà e proprietà pubblica. — Il significato etimologico (e connesso impiego convenzionale) del termine proprietà postula, dunque, la distinzione tra le cose «proprie», che sono in proprietà di alcuno (per rapporto di appartenenza esclusiva al soggetto titolare del diritto), e quelle «comuni» (rispetto alle quali fa cioè difetto il requisito di esclusività del rapporto, come capacità di escludere altri soggetti dalle facoltà di uso e godimento delle cose stesse).

Occorre subito intendersi però sulla portata di tale distinzione, dal momento che essa rinvia a una duplice possibilità (logica, prima ancora che giuridica) di costruirne il senso: in termini di relazione «complementare», da «genere a specie», oppure «oppositiva», da «genere a genere».

⁴⁶ Così, ad esempio, K. CAMPBELL, *On the General Nature of Property Rights*, in *The King's College Law Journal*, 1992, 3, pp. 82-83.

⁴⁷ Cfr., ad esempio, P. GILBERT, S. PETROSINO, *Il dono. Un'interpretazione filosofica*, Genova, 2001.

Intesa la nozione di proprietà quale situazione di appartenenza (strettamente) individuale, il connotato della privatezza (ossia dell'esclusione degli altri dal bene oggetto di appartenenza) coincide evidentemente con quello dell'attribuzione (imputazione) della titolarità formale della situazione stessa in capo a un unico soggetto (persona fisica). Al riguardo, si parla di «proprietà dei singoli» come *privati*: cioè «privata» in senso soggettivo o, meglio, nello stesso senso, «individuale».

Quando si tenga a mente la centralità di posizione occupata nel mondo moderno dall'idea proprietaria nella forma dell'appropriazione individuale, per via dell'influenza esercitata dalle ideologie liberal-borghesi, è facile comprendere come questa forma abbia assunto, sul piano giuridico, valore di categoria generale, suscettibile di essere riferita anche a situazioni che presentano un diverso profilo soggettivo, non esattamente corrispondente a quello basato sull'individualità del soggetto titolare (persona fisica), sebbene assimilabile e con esso, comunque, compatibile.

Invero, la proprietà di tipo individuale (privata) ha finito per prevalere, storicamente, su un ricco campionario, per così dire, di forme proprietarie diffuse nel diritto d'impronta feudale del mondo d'antico regime⁴⁸; lasciando dietro di sé «reliquie» di queste altre forme di appropriazione plurale⁴⁹, a carattere di proprietà «collettive» o «comuni» (*commons*). In uno scenario così impoverito, ma rispetto al quale le sfide post-moderne rappresentate dallo sviluppo sostenibile, insieme con il riemergere di istanze localistiche e autonomistiche, nonché con il diffondersi di una più accentuata sensibilità per il controllo, la gestione e la salvaguardia di risorse (beni) naturali, ambientali e a contenuto culturale, hanno dato corpo, in nome del superamento della dicotomia privato-pubblico verso un maggiore pluralismo dell'ordinamento e delle sue strutture, a un problema di attribuzioni patrimoniali in capo anche a soggetti collettivi, come problema di qualificazione dei profili soggettivi (di titolarità del diritto) più idonei alle diverse categorie di risorse (beni), secondo scelte e strategie capaci di confrontarsi, sul piano sia tecnico-giuridico che politico-sociale, con la molteplicità di interessi e bisogni implicati⁵⁰.

Il punto su cui importa richiamare l'attenzione concerne i profili soggettivi

⁴⁸ Cfr. P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova, 1968, e, in un quadro più generale di riferimenti al mondo del diritto medievale, ID., *L'ordine giuridico medievale*, cit.

⁴⁹ Per questa osservazione, citando in punto G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva*, in *Opere giuridiche*, II, *Studi sui diritti reali*, Roma, 1919, v. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, 2ª ed., cit., p. 18; mentre per una ricostruzione storica del tema v. P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, 1977, nonché, nella prospettiva dell'avvento dell'«assolutismo giuridico» d'impronta statalistica a scapito delle autonomie territoriali, v. i saggi dello stesso Grossi, raccolti nel suo *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, in *Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, XLI (1992), in specie l'ultimo intitolato: *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*.

⁵⁰ Cfr., da noi, S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, cit., p. 160.

del diritto, sia pure osservati nei limiti di un approccio limitato all'articolazione della categoria generale (ossia, di «genere») della proprietà, intesa come forma di appartenenza basata sul requisito (etimologico) della esclusività (del rapporto facente capo al soggetto titolare del diritto sulla cosa che ne è oggetto).

Per cominciare, viene qui in considerazione, la «comproprietà» o «comunione» (di beni), di cui possono però distinguersi due figure, entrambe di origine romana.

Una, probabilmente la più antica, avente generico carattere di comunione, è la cosiddetta «proprietà plurima integrale», descritta come pluralità di diritti di proprietà sulla cosa comune, aventi natura di diritti individuali pieni e quindi, in realtà, tra loro concorrenti. Essa si ricollega allo *ius adcrescendi* previsto dall'ordinamento romano nei casi di rinuncia o perdita del diritto da parte di uno dei condomini; allorquando la quota di costui, anziché considerarsi *res derelicta*, si ripartiva *ipso iure* tra gli altri condomini, così da accrescerne in proporzione le rispettive quote. Un'ipotesi analoga si riscontra ancor oggi nei paesi di *common law* sotto il nome di *joint tenancy*.

L'altra, avente un più specifico carattere di comunione, è la cosiddetta «proprietà plurima parziaria», descritta come partecipazione dei singoli condomini, ciascuno in proporzione, a un unico diritto di proprietà sull'intera cosa comune indivisa.

Il nostro Codice civile parla, al riguardo, di «comunione», per intendere una «proprietà spettante in comune a più persone»⁵¹. Analogamente, il nuovo Codice civile olandese usa l'espressione *gemeenschap*; tradotta, nella versione anglo-francese di detto codice, con *community* e *communauté*, rispettivamente⁵². Nell'ordinamento francese si preferisce parlare, invece, di «comproprietà indivisa», o, semplicemente, *indivision*. Del pari, in altri ordinamenti europei ricorrono espressioni quali: *Miteigentum*, *copropiedad por cuotas*. Nel diritto inglese una figura analoga ricorre sotto il nome di *tenancy in common*.

Caratteristica di questa figura di «comproprietà» è che essa rifiuta sia l'idea che ciascun condomino abbia la proprietà intera sull'intera cosa comune (*duorum quidem in solidum dominium esse non potest*); sia l'idea che costui abbia la proprietà su una parte «materiale» della cosa stessa (*nec quemquam partis corporis dominum esse*). Essa si fonda, viceversa, sulla nozione di *quota*, intesa come parte «ideale» dell'intero diritto di proprietà (*sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere*); epperò espressa in termini di frazioni aritmetiche (metà, terzi, quarti, ecc.), aventi ognuna valore economico distinto.

Ne consegue, quindi, che ciascun condomino può, indipendentemente dagli altri titolari, esercitare sull'intera cosa comune, ma nella misura soltanto della propria quota, le facoltà del proprietario. Ciò, s'intende, ad eccezione di quelle

⁵¹ C.c. italiano, art. 1100.

⁵² *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), Lib. 3, 166: «Il y a communauté lorsque des biens appartiennent conjointement à plusieurs partenaires».

che comportino estinzione o limitazione del diritto di proprietà complessivamente considerato, oppure una modificazione della cosa comune; sì da non poter essere esercitate, se non da tutti i condomini insieme. Al singolo condomino inoltre compete, rispetto alla frazione del diritto di proprietà a lui spettante, il potere in genere di trarne le utilità inerenti e in particolare di disporne liberamente, nonché di chiedere, mediante apposita azione (*actio communi dividundo*), lo scioglimento della comunione, per conseguire appunto la trasformazione della propria quota dominicale.

In maniera significativa, la dottrina francese, sulla scorta della disciplina del *Code civil* dominata da spirito individualista, guarda alla *indivision* come a un'ipotesi «eccezionale» e, anzi, poco gradita: «senza quasi occuparsene, se non per farla cessare»; ciò nel senso che questa nozione «incorporea» quanto «incompleta» di proprietà (*désincarnée en quote-parts*), la quale esprime in definitiva il disagio del suo doversi così adattare, da situazione strutturalmente concepita in termini di esclusiva (singola) e totale appartenenza della cosa al proprietario, alla situazione di una pluralità di soggetti titolari di diritti non più «assoluti», ma «limitati» – perché tra loro concorrenti – sul medesimo oggetto, finisce per assumere una connotazione *sui generis*, in quanto «modalità autonoma dell'utilizzazione privata delle cose» (*modalité autonome de l'utilisation privée des choses*)⁵³. Il che risulta tanto più vero, se si considerano, in aggiunta, i regimi speciali di comunione caratterizzati: *a*) dalla particolarità dei rapporti (di tipo personale) tra i contitolari (come nel caso, ad esempio, della comunione tra coniugi), oppure; *b*) da un vincolo di destinazione di determinati beni all'uso comune dei comproprietari, come nel caso del condominio di edifici, o come nel caso in cui una cosa immobile sia oggetto di comproprietà da parte dei proprietari di singoli fondi, i quali l'abbiano destinata all'utilità comune dei fondi stessi. È questo il caso, ad esempio, della *mitoyenneté* o comunione del muro (siepe o recinto) che si erge lungo il confine tra due fondi, ovvero del muro divisorio tra edifici ed altre costruzioni. Mentre una medesima ipotesi, sebbene di portata più ampia, è quella – prevista dal nuovo Codice civile olandese – della *mandeligheid*, avente carattere accessorio della comproprietà, rispetto ai diritti dei singoli proprietari confinanti.

Alla «comproprietà» di tipo romano suole contrapporsi la «proprietà (in mano) comune» (o «a mani unite»), che viene fatta risalire all'antico diritto germanico; perciò detta anche «comproprietà di tipo germanico» (*condominium iuris germanici*).

Si tratterebbe, tuttavia, di una figura costruita in sede storiografica, a forte connotazione ideal-nazionalistica: «più un'architettura progettuale dei germanisti ottocenteschi [...] che una creatura tipica del diritto tedesco vivente, frutto di questa o quella esperienza storica [...] l'invenzione provocatoria della politica del diritto dei germanisti per battere in breccia l'individualismo dei Pandetti-

⁵³ G. MARTY, P. RAYNAUD, *Droit civil, Les Biens*, II/2, Paris, 1965, nn. 59-60.

sti»⁵⁴. Di contro a questo preteso carattere *urdeutsch* – inteso come «assolutamente tipico della civiltà originaria germanica»⁵⁵, si pone invece l'accento sulla sua connotazione di «proprietà collettiva», espressione di una cultura (giuridica) altomedievale (o, addirittura, di «una [più] remota civiltà primitiva») comune alle regioni europee e incline a una visione degli assetti proprietari (quelli in particolare relativi a boschi e pascoli) caratterizzata da forti elementi di «comunitarismo», quale atteggiamento diffuso al livello sociale e di mentalità, «che non fa conto sull'individuo, che si fonda e si costruisce sul “plurale”, sul collettivo in tutte le sue manifestazioni»⁵⁶.

Le principali differenze rispetto alla comproprietà si riferiscono – per un verso – all'origine del rapporto di comunione e – per altro verso – alla natura del diritto di ciascun comproprietario.

Invero, mentre la comproprietà romana deriva direttamente dal fatto in sé dell'esservi contemporaneamente più titolari della proprietà sulla medesima cosa, a prescindere quindi dai rapporti interpersonali esistenti tra i titolari stessi, la proprietà in mano comune (*Gesamthandeigentum* o *Gemeinschaft zur gesamten Hand*) ha invece un'origine meno superficiale, per così dire, ovvero più profondamente radicata in un rapporto di base, che lega strettamente tra loro i singoli comproprietari. Essa si presenta, quindi, come conseguenza di un preesistente vincolo (*Gebundenheit*), stabilito in forza di legge o risultante dall'accordo: come, ad esempio, nel caso della comunione ereditaria, della comunione di beni tra coniugi e, ancora, in quello di certi tipi di società personali (società semplice, in nome collettivo, in accomandita). Ciò che si riflette, evidentemente, sulla natura del diritto di ciascun comproprietario (o «comunista»). Difatti, stante l'intimo legame a base della comunione, non v'è la possibilità di concepire parti distinte, non solo materialmente, ma nemmeno idealmente sotto forma di quote o frazioni della proprietà sulla cosa comune, suscettibili di sorte giuridica autonoma. Al contrario, poiché tutto è di tutti, e non si hanno quote singole di partecipazione, non è possibile disporre singolarmente né di parti, né tanto meno dell'intero: nel senso che, se l'alienazione della cosa comune richiede la volontà di tutti (così come, del resto, nella comproprietà di tipo romano), anche lo scioglimento della comunione non può avvenire se non con il concorso di tutti; stante che la durata della comunione è connessa alla durata del vincolo che ne è alla base.

Per quanto concerne il rapporto tra queste figure, si può osservare che negli ordinamenti dove entrambe si trovano contemplate dai rispettivi codici civili, come in quello tedesco e svizzero, la comproprietà tende ad assumere rilievo di categoria generale, rispetto all'altra; la quale appare, invece, circoscritta a determinate ipotesi solamente.

⁵⁴ P. GROSSI, *Il dominio e le cose*, cit., p. 727.

⁵⁵ ID., *ibidem*, p. 729.

⁵⁶ Così, ancora, P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 74.

Una menzione a sé merita il condominio degli edifici, quale ipotesi particolare – come si è già ricordato – di comproprietà di tipo romano, tra l'altro soggetta alla indivisibilità delle parti comuni: da taluni elevata, anzi, al rango di categoria autonoma; nonché, è il caso qui di aggiungere, quale fenomeno giuridico che, quasi del tutto ignorato dalle codificazioni ottocentesche e fino ancora a quella tedesca e svizzera del XX secolo, è venuto invece assumendo, al giorno d'oggi, un'enorme importanza. Si da essere specificamente regolato sia in sede codicistica, negli ordinamenti che hanno adottato nuovi testi di codici civili, come ad esempio il nostro⁵⁷ e quello portoghese⁵⁸, sia con apposite leggi⁵⁹. Più di recente, si segnala il testo del nuovo Codice civile olandese che, sotto il titolo *Appartementsrechten*, reca una normativa assai dettagliata in materia, dove spicca in particolare la disposizione che conferisce personalità giuridica all'«associazione dei proprietari» dei singoli appartamenti⁶⁰; la quale associazione, in quanto persona morale, gestisce (mediante i propri organi) le parti comuni dell'edificio⁶¹.

Lo schema della proprietà si trova altresì applicato a situazioni di appartenenza facenti capo, formalmente, a un soggetto meta-individuale.

Può trattarsi di un titolare a rilevanza soggettiva tenue: come quella, ad esempio, di un'associazione non riconosciuta⁶². Può trattarsi, invece, di una «persona giuridica», cioè di un ente personificato (o morale, come usa dire) di diritto privato: come, ad esempio, una società per azioni. Nell'un caso come nell'altro sorgono problemi di configurabilità-adattabilità di detto schema, per quanto concerne in particolare il profilo soggettivo dell'appartenenza dei «beni sociali», destinati all'attività del gruppo organizzato in forma associativa. Ciò avuto riguardo, appunto, alla pluralità dei soggetti individuali implicati e alla diversità dei rispettivi interessi. Con il conseguente atteggiarsi di tali situazioni in modo diverso rispetto alla situazione di appartenenza rappresentata paradigmaticamente dalla proprietà di cui è titolare una singola persona fisica⁶³.

⁵⁷ C.c. italiano, art. 1117 ss.

⁵⁸ C.c. portoghese, art. 1414 ss.

⁵⁹ Si possono ricordare, ad esempio: la *Wohnungseigentumgesetz* tedesca del 15 marzo 1951; la legge francese n. 65-557 del 10 luglio 1965 *Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis*; ed ancora, la legge svizzera del 19 dicembre 1963, che ha apportato modifiche alla disciplina codicistica di cui agli artt. 712a-712t.

⁶⁰ NBW, Lib. 5, 124.

⁶¹ NBW, Lib. 5, 126.

⁶² Da noi, la possibilità degli enti cosiddetti non personificati di essere, come tali, titolari di situazioni di appartenenza è stata ampliata, sotto il profilo oggettivo, relativamente ai beni immobili (legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al testo dell'art. 2659 c.c.). Si tratta inoltre di una possibilità che viene oramai (da dottrina e giurisprudenza) pacificamente ammessa, per analogia, anche a favore dei semplici comitati.

⁶³ Sulle problematiche connesse al diverso modo di atteggiarsi dello schema della proprietà privata di tipo individuale (ossia, riferita alle persone fisiche) nel caso delle persone giuridiche (quali in specie le società di capitali) e più in generale dei gruppi organizzati, v., da noi, A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, cit., p. 577 ss.

Ma può trattarsi, ancora, di un soggetto avente natura di ente (di diritto) pubblico: come lo Stato o altri enti territoriali minori.

Si suole distinguere a tal proposito tra «proprietà pubblica in senso soggettivo», quella facente capo allo Stato *uti privatus* e avente medesimo contenuto della proprietà privata quanto ai poteri dispositivi e di godimento del soggetto titolare (ente pubblico), e «proprietà pubblica in senso oggettivo», bensì caratterizzata dal diverso regime giuridico dei beni che ne sono oggetto per quanto attiene alla loro fruizione; ferma però restandone l'appartenenza (titolarità) esclusiva in capo a un unico soggetto, benché avente natura pubblica e, quindi, veste rappresentativa (di esponente) degli interessi di una collettività di soggetti individuali⁶⁴.

In quest'ultimo caso risulta tuttavia evidente che il connotato della esclusività sbiadisce e si flette, riguardo a beni destinati (in teoria) alla fruizione da parte dell'intera collettività.

Il riferimento è in particolare ai cosiddetti «beni pubblici» ad uso collettivo, tali essendo quei beni, come ad esempio il lido del mare, spiagge, fiumi e laghi, oppure alcune specie faunistiche protette, appartenenti allo Stato (o altri enti pubblici territoriali), rispetto ai quali avviene che l'ente titolare non può normalmente escludere nessuno (nell'ambito almeno della collettività nazionale o locale che sia) dal godimento normale di essi, in quanto tutti hanno diritto di (possono cioè avervi) libero accesso. Si tratterebbe, in tal senso, secondo un insegnamento consolidato, di beni che sono «di tutti e di nessuno»: poiché «tutti ne godono e nessuno può occuparli e possederli in proprio»; per cui la loro situazione di appartenenza, bensì formalmente esclusiva in capo allo Stato (o altro ente pubblico), presenta, di fatto, un carattere di labilità che la rende «piuttosto analoga alla situazione di non appartenenza» delle *res communes*⁶⁵.

La categoria così intesa della proprietà pubblica, sotto il profilo dell'oggetto del diritto, trova origine nell'antica nozione di *res extra commercium* dell'esperienza romana, con particolare riguardo, appunto, alle *res publicae*. Senonché, la diversità dei criteri e delle scelte di politica legislativa circa la determinazione delle cose da annoverare in tale categoria, a seconda dei luoghi (ossia dei singoli ordinamenti) e dei tempi (ossia nell'ambito anche di uno stesso ordinamento), ne rende piuttosto problematica la nozione.

Sulla scorta di questa antica traccia terminologica rivelatrice dell'origine extra-commerciale dei beni pubblici, rispetto a quelli privati, conviene qui richiamare l'elaborazione teorica di analisi economica che distingue, quanto alle tipologie di beni, tra beni «privati» e beni (o servizi) «pubblici», secondo il criterio, appunto, dell'idoneità dei primi ad essere oggetto di allocazione efficiente attraverso il mercato, ma non dei secondi, che invece rappresentano un

⁶⁴ Cfr., da noi, M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1977, p. 81 ss.

⁶⁵ A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1990, pp. 16-17, e riferimenti *ivi*.

esempio di «fallimento del mercato» (*market failure*), nel senso che lo stesso parametro di efficienza (economica) richiede, a rigore, l'intervento della mano pubblica per l'offerta di tali beni, con la conseguente attribuzione di titolarità in capo allo Stato (od altro ente pubblico).

In breve, sono definiti «privati» i beni suscettibili di essere utilizzati da un soggetto in maniera esclusiva e rivale, così da non poter essere utilizzati contemporaneamente, alla stessa maniera e nella stessa misura, da altri soggetti. Esclusività e rivalità sono dunque i caratteri tipici di tali beni, che ne determinano la compatibilità con il mercato e la possibilità di esservi scambiati per il loro uso efficiente (secondo un rapporto di ottimizzazione costi-benefici). All'opposto, sono definiti «pubblici» i beni (o servizi), come ad esempio la difesa nazionale o l'ordine pubblico, i cui caratteri di non-esclusività, per cui il consumo da parte di un soggetto non ne impedisce l'utilizzo da parte di altri, e non-rivalità (o indivisibilità), per cui il consumo da parte di un soggetto non ne esaurisce la disponibilità per altri soggetti, li pongono fuori mercato, rendendone troppo onerosi i costi di offerta (rispetto al controvalore che può esser ottenuto sul mercato, in presenza di molti utilizzatori liberi del bene o servizio, cioè non paganti: *free riders*) perché possa esservi interesse da parte di un soggetto privato a farsene carico.

Si tratta, tuttavia, di una classificazione dai confini piuttosto mutevoli e incerti, quando si consideri che, nel caso dei beni privati, del resto suscettibili di formare oggetto di proprietà pubblica, possono darsi ipotesi di sottrazione *ab origine* al commercio di determinate specie di beni, in virtù di divieti legali motivati, ad esempio, da ragioni etiche (parti del corpo) o religiose (cose sacre). Del resto, vi sono beni – quali le creazioni intellettuali o più semplicemente le notizie di agenzia (*news*) – suscettibili di attribuzione proprietaria (a titolo di cosiddetta «proprietà intellettuale»), la cui classificazione come privati si giustifica invero a motivo del fatto che v'è chi è disposto ad affrontarne i costi di offerta, a fronte di consumatori interessati ad acquistarli, ma la cui idoneità ad essere così oggetto di allocazione efficiente attraverso il mercato pure si scontra con la loro naturale propensione di beni pubblici, che (con le parole di un giudice americano): «una volta volontariamente comunicati ad altri, diventano liberi come l'aria per l'uso comune»⁶⁶. Mentre nel caso dei beni (servizi) pubblici si registra oramai da tempo, oltre a più tradizionali situazioni di regime concessorio (nelle quali, cioè, si concede al privato la produzione del bene o servizio, però regolamentandone e sussidiandone l'attività relativa), un'estensione della tendenza alla «privatizzazione» di tali beni (servizi), con una corrispondente accentuazione degli aspetti riguardanti la loro remuneratività e più in generale la loro idoneità ad essere offerti a prezzi di mercato. Una tendenza che

⁶⁶ Si tratta di parole tratte dall'opinione dissenziente del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Louis Brandeis, nel caso *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918), n. 221.

ha conosciuto e continua a conoscere vicende alterne, attraverso cui certi beni (servizi) transitano dall'una all'altra tipologia, e viceversa; stante, comunque, la possibilità che i medesimi (tipi di) beni (sanità, istruzione, trasporti, ad esempio) siano oggetto tanto di proprietà pubblica, quanto di proprietà privata. A ciò si aggiungano le problematiche relative all'appropriabilità di risorse naturali, quali petrolio, gas, acqua, riserve marine di pesca, certamente ascrivibili in teoria alla categoria dei beni privati, cioè suscettibili di consumo esclusivo e rivale, ma la cui allocazione e gestione sembra richiedere una visione più articolata della semplice dicotomia «privato-pubblico».

Questa classificazione dei beni, ai fini della loro appropriabilità in capo – rispettivamente – a un soggetto privato (individuale) o pubblico (Stato e altri enti territoriali), oltre alla opinabilità (precarietà) dei confini, pure comporta un'oggettiva riduzione della nozione – in senso stretto – di beni (servizi) pubblici, così come definita alla luce del criterio del (di un) loro «uso efficiente»: criterio che – date le premesse a sfondo ideologico-culturale da cui pure muove l'approccio di analisi (micro)economica del diritto, quelle riconducibili al cosiddetto «individualismo metodologico» della Scuola austriaca (Menger, Hayek), appare pregiudizialmente incline a identificarsi con lo schema, appunto, della proprietà «privata» (anzi, «individuale», delle persone fisiche o giuridiche che siano).

Per finire, e a completamento di questa visione panoramica, vale aggiungere che la distinzione tra proprietà «privata» e «pubblica» risulta problematica, osservata in chiave comparativa, sotto il profilo del rapporto tra queste due situazioni (nozioni): se, cioè, di inclusione della seconda nella prima, in quanto espressione di un'unica categoria di diritto comune (privatistica), oppure di separazione, in quanto categoria di diritto speciale (amministrativistica). Ferma restando, in ogni caso, a motivo della natura dei soggetti titolari e dell'uso cui siano specificamente destinati i beni in questione, la possibilità di una disciplina caratterizzata da limiti, doveri e vincoli direttamente incidenti sul regime di godimento e circolazione dei beni che ne sono oggetto, stabiliti dalla legge nell'interesse collettivo e al fine di garantire determinate condizioni di utilizzo dei beni stessi.

Difatti, in alcuni ordinamenti dell'area di *civil law*, con in testa quello francese, seguito dal nostro e da altri di area latina in particolare, detta categoria viene concepita e disciplinata separatamente dalla proprietà privata.

In tal senso, significativa appare la norma del *Code civil* francese, dove le due categorie di proprietà, privata e pubblica, vengono tra loro contrapposte (peraltro sotto il titolo: *De la distinction des biens*) con riferimento, appunto, al diverso regime giuridico di ognuna, determinato secondo l'appartenenza soggettiva dei beni. Per cui: «I privati hanno la libera disponibilità dei beni che ad essi appartengono»⁶⁷. Mentre: «I beni che non appartengono a privati sono

⁶⁷ C.c. francese, art. 537, 1° comma: «Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent».

amministrati e non possono essere alienati che nelle forme e secondo le regole ad essi particolari»⁶⁸.

Altrove, come nell'ordinamento tedesco, in quello austriaco e svizzero, la destinazione ad uso pubblico di determinati beni non costituisce motivo per sottrarli al regime di diritto comune: nel senso che, in linea di principio, non si concepisce – per rapporto a tale destinazione e alla conseguente competenza della pubblica amministrazione in materia – la configurazione di una categoria speciale di proprietà (pubblica) sui beni stessi. Viceversa, la categoria della proprietà privata viene riconosciuta sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti di terzi riguardo a cose che sono in uso della comunità, ovvero che rientrano nel patrimonio di enti statali (pubblici): ancorché si tratti, naturalmente, di una proprietà gravata da limitazioni, in quanto così destinata.

Mentre nell'area dei paesi anglofoni molto forte permane, peraltro in un contesto in cui tradizionalmente la dicotomia privato-pubblico non ha mai rappresentato un dato strutturale dell'ordinamento di *common law*, l'idea che anche la proprietà dello Stato e di altri enti pubblici abbia natura di *private ownership*, nel senso di essere concepita alla stregua della proprietà dei soggetti privati⁶⁹.

5. Rilievo della «esclusività»: il problema delle forme «altre dalla» proprietà. — Per riprendere il filo della riflessione sull'etimologia della parola «proprietà», ci si deve a questo punto occupare del rapporto con le cose «proprie» di quelle che ne rappresentano l'opposto simmetrico, cioè le «comuni»: tali essendo le cose che, in quanto appartenenti, ad esempio, a tutti i membri di una comunità di villaggio (tribù), non appartengono ad alcuno in particolare.

Il riferimento è qui, innanzitutto, a forme primitive di utilizzazione di beni in comune (la terra): per cui le società arcaiche, collegando il possesso all'uso, sembra ignorassero il concetto stesso di proprietà (della terra)⁷⁰.

Una conferma di ciò può ravvisarsi nell'origine, ad esempio attestata presso alcune popolazioni barbariche nord-europee, di forme di «pubblicità immobiliare» consistenti nel giustificare dinanzi alla divinità, attraverso procedure magico-sacrali, il riconoscimento da parte della comunità tribale o di villaggio dell'assegnazione a un singolo individuo (o gruppo familiare) di diritti al possesso esclusivo di un fondo; diversamente dal caso della proprietà di oggetti (quali armi, utensili e artefatti in genere), che si riteneva potesse invece scaturi-

⁶⁸ C.c. francese, art. 537, 2° comma: «Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières».

⁶⁹ «In the strict common law tradition even government-owned property is regarded, technically, as still subject to "private ownership"»: così, ad esempio, K.J. GRAY, S.F. GRAY, *Private Property and Public Property*, cit., p. 13, e riferimenti *ivi*.

⁷⁰ Cfr. E. RECLUS (geografo e antropologo, fondatore della cosiddetta «geografia sociale», ma pure pensatore anarchico ed eco-filosofo *ante litteram*, impegnato a raffigurare le fasi evolutive della condizione del genere umano sull'intero pianeta nel grande affresco narrativo da lui disegnato con la sua imponente opera, edita postuma), *L'Homme et la Terre*, Paris, 1905-1908, VI, p. 258.

re direttamente dal lavoro di chi li aveva prodotti. In punto è stato osservato come questi rituali di consacrazione del possesso della terra «legavano in modo strettissimo tale possesso alla persona di colui che compiva il rito». La «proprietà privata», in quanto rottura del vincolo comunitario, doveva essere quindi avallata, con il consenso della comunità, dalla mediazione divina⁷¹.

Un importante scenario di rilievo semantico che viene in evidenza è quello in cui l'idea di proprietà (della terra), intesa quale appartenenza di qualcosa a qualcuno, appare scaturire, appunto, da una primitiva (cioè: originaria quanto arcaica) comunione di beni, a sua volta intesa come assenza di proprietà.

Nei termini di questa derivazione si può convenire con l'osservazione secondo cui: «All'origine della proprietà risiede dunque un *atto di separazione* [...]»⁷².

Ciò che lascia pure intravedere una possibile chiave etimologica della vicinanza concettuale della «proprietà» alla «libertà».

Giusta, infatti, una possibile (e autorevolmente argomentata) analisi linguistica, lo stato di «uomo libero» rifletterebbe, etimologicamente, l'esistenza di una *sfera personale*, quale sfera (o spazio) di separazione (separatezza), in guisa: *a*) di condizione sociale privilegiata, data dall'appartenenza a una famiglia o stirpe, come nel caso del latino *liber* (greco *eleútheros*); oppure, *b*) di condizione caratterizzata dal fatto di «appartenersi», ossia di «appartenenza personale», in quanto possibilità di dipendere da sé stessi, come nel caso del germanico *frei* (tedesco *frei*; inglese *free*), la cui radice indoeuropea sarebbe costituita da un aggettivo (**priyos*) che «in certi usi idiomatici si riferisce a cose possedute del tutto personali e persino a parti della persona fisica»; nel senso, peraltro relativo all'ambito affettivo (privato), che non a quello giuridico (pubblico), di «un rapporto [...] con sé stessi», suscettibile di essere reso «a volte con “(suo) proprio”, a volte con “caro, amato”»⁷³.

Né va dimenticato che, su un piano più strettamente giuridico, le cose «proprie» vengono contrapposte alle «comuni»; quest'ultime però intese nel senso di cose che, essendo accessibili a tutti, per motivi (almeno un tempo) di abbondanza, non sono – o, meglio, non possono dirsi – di alcuno in particolare.

Il riferimento è, qui, al diritto romano e alle *res communes omnium* (quali, ad esempio, l'aria, il mare e i pesci che vi nuotano liberi). Questa categoria, ivi riconosciuta in base al *diritto delle genti* (o *diritto di natura*: donde la più precisa dizione di *res naturale iure omnium communes*)⁷⁴, era così denominata, con

⁷¹ A. Ja. GUREVIČ, *Le categorie della cultura medievale*, cit., p. 247.

⁷² Così, ad esempio, G. CARILLO, *Proprietà*, in *Enc. del pensiero politico*, cit., pp. 567-568 (corsivo aggiunto).

⁷³ E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, *Economia, parentela, società* (trad. di M. Liborio dall'originale *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I. *Économie, parenté, société*, Paris, 1969), Torino, 1976 e 2001, p. 247 ss., a pp. 248-250 e 251 (corsivo aggiunto).

⁷⁴ «Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare [...]»: *Inst.* 2,1,1.

una formula che i primi interpreti medievali dei testi giustinianeî puntualmente annotavano, nel senso di ritenere che tali cose dovessero intendersi *comuni*: «quanto all'uso, non anche alla proprietà»⁷⁵.

Altrimenti detto, a mo' di sintesi riassuntiva, il richiamo all'etimologia del termine «proprietà», al pari del suo statuto linguistico di nome di senso comune, permette d'identificarne la nozione con la situazione (soggettiva) di appartenenza esclusiva, cioè privilegiata, di qualcosa a qualcuno.

In tal modo, non solo si definisce la proprietà come essenzialmente «privata», ovvero si attribuisce alla proprietà privata essenza di proprietà *tout court*; ma si chiarisce pure che il problema, incidente sul piano definitorio, del rapporto con altre forme di appartenenza (uso) in comune di beni possa essere meglio descritto per via di distinzione di queste forme come altre *dalla* (piuttosto che *della*) proprietà.

Questa particolarità semantica del nome (e concetto) di «proprietà» appare poi rilevante, oltre che sul piano definitorio, alla luce del problema del fondamento giustificativo della proprietà: ove lo si voglia considerare, questo problema, come attinente solo alla proprietà privata, cioè individuale. Se è vero che l'opposta situazione, quella di appartenenza comune di beni, imputabile cioè a un soggetto collettivo indistinto (popolo, gruppo etnico, clan, tribù, o altra comunità originaria che sia), non sembra registrare, invece, alcuna esigenza giustificativa.

E ciò, non per il motivo, di segno politico-ideologico, sebbene di varia matrice (sia laica che religiosa), secondo cui un regime di «proprietà collettiva» non ha (o, meglio, non avrebbe) nulla di cui giustificarsi, in base al presupposto, peraltro storicamente quanto culturalmente opinabile, di una sua intrinseca (ideale) virtuosità, data dal fatto che: «La comunità, in sé, non ha nulla d'ingiusto»⁷⁶.

L'opinabilità della natura intrinsecamente «buona» della comunità (e di tutto ciò che è «comune») può essere misurata secondo il metro di un'evoluzione storica in cui regimi comunitari sono apparsi gravidi di conseguenze oppressive nei confronti dell'individuo, ivi costretto in una condizione così definita: «l'individuo è zero; nella comunità esso non può posseder nulla per sé; tutto è per tutti, niente per uno solo. Il soggetto appartiene allo Stato, alla comunità, prima di appartenere alla famiglia, prima di appartenere a se stesso»⁷⁷.

⁷⁵ Come riferisce, ad esempio, E.J.H. SCHRAGE, *Ius in re corporali perfecte disponendi: Property from Bartolus to the New Dutch Civil Code of 1992*, in G.E. VAN MAANEN, A.J. VAN DER WALT (eds.), *Property Law in the Threshold of the 21st Century*, Antwerpen-Apeldoorn, 1996, p. 39, in una glossa anonima al brano delle *Institutiones* dianzi citato (nt. precedente), si legge: «Communias sunt: scilicet quantum ad usum, non etiam ad proprietatem».

⁷⁶ Così J.P. PROUDHON, *La teoria della proprietà* (trad. di A. Klitsch De La Grange dall'originale *La propriété*, ed. 1886), Roma, 1998, p. 33, il quale però aggiunge che ciò può dirsi vero non di qualunque comunità, ma solo di quella il cui fondamento sia costituito, al pari della famiglia, dalla «fraternità».

⁷⁷ *Id.*, *ibidem*, p. 35.

Mentre l'antico fascino, mai spentosi, della comunità come ente dotato di una sua qualità superiore rispetto all'individuo-persona viene colto sul piano di una valenza semantica a forte connotazione emozionale: «Le parole hanno dei significati; alcune di esse, tuttavia, destano anche particolari "sensazioni". La parola "comunità" è una di queste. Emana una sensazione piacevole, qualunque cosa tale termine possa significare. "Vivere in una comunità", "far parte di una comunità" è qualcosa di buono. Quando qualcuno esce dalla retta via, spieghiamo spesso la sua condotta insana dicendo che "frequenta cattive compagnie". Se qualcuno conduce una vita miserabile, piena di sofferenze e priva di dignità, subito accusiamo la società, i criteri con cui è organizzata, il modo in cui funziona. La compagnia o la società possono anche essere cattive, la comunità no. La comunità – questa è la nostra sensazione – è sempre una cosa buona»⁷⁸.

In maniera logicamente più congrua, il motivo per cui la «proprietà comune» non appare bisognosa, come invece quella «privata», di un suo fondamento giustificativo, può essere appunto dato dall'assenza – almeno formalmente – di esclusività riguardo all'uso e al godimento di beni costituenti il patrimonio dell'intera collettività di riferimento.

A voler invocare, dunque, il principio di non contraddizione, ovvero dell'impossibilità che alcunché sia e non sia nel medesimo tempo, dall'etimologia del termine può dunque ricavarci, al di là di un apparente truismo, la conclusione che: la proprietà è *privata* – cioè, esclusiva, ovvero peculiare a qualcuno, per contrasto a «comune» – o *non* è.

Ciò, beninteso, in un senso puramente logico, ovvero astratto, per cui, come già insegnava la tradizione filosofica greca, essendo l'*altro* – di due: *eteros* – il contrario di uno *stesso*, e questo soltanto, in quanto tale, essendo veramente: l'«altro» *non* è⁷⁹.

Tuttavia, non appena lo sguardo si allarga a contemplare il complesso di assetti più o meno formalizzati di organizzazione dei rapporti dell'uomo con le cose o, se si preferisce, tra gli uomini rispetto alle cose, non è difficile avvedersi della varietà e diversità di fogge in cui essi si sono manifestati e continuamente si manifestano, a seconda delle epoche e dei luoghi.

È pure il caso di aggiungere che l'elemento dell'esclusività, come «diritto di escludere gli altri» (*ius excludendi alios*), bensì qualificante, in senso etimologico, l'essenza del fenomeno appropriativo, visto sotto l'angolo visuale del rapporto uomo-cose, più che in quello del rapporto tra gli uomini rispetto alle

⁷⁸ Z. BAUMAN, *Voglia di comunità* (trad. di S. Minucci dall'originale *Missing Community*), Roma-Bari, 2001, p. 3.

⁷⁹ Il carattere antitetico, ovvero contraddittorio, dei termini *proprio* e *comune* si trova segnalato dal POTHIER, *Trattato del diritto e dominio di proprietà*, cit., par. 16, dove così si legge: «La ragione si è che *proprio* e *comune* sono termini contraddittori. Se si suppone che un altro sia proprietario d'una cosa di cui io son proprietario, allora questa cosa è comune tra noi; e se essa è comune, non si può dire che mi sia propria pel totale, e che io ne abbia la proprietà riguardo al totale; avvengnaché *proprio* e *comune* sono due cose contraddittorie».

cose, si rivela però debole sotto il profilo della caratterizzazione, in senso tecnico-giuridico, della nozione di diritto di proprietà (privata). A meno di non volerla ridurre, sempre e necessariamente, all'appartenenza di una cosa a un solo proprietario. Secondo l'ipotesi più semplice, ma non certo unica, riscontrabile nella realtà quotidiana dei rapporti e traffici aventi a oggetto l'utilizzazione di beni.

Questa nozione, infatti, genericamente intesa quale titolarità attributiva di poteri su una cosa, si presenta: *a)* dal lato soggettivo, suscettibile di essere declinata in forme plurali (nel senso della contitolarità di tali poteri in capo a più soggetti: come nelle ipotesi di comproprietà); *b)* dal lato oggettivo (ovvero dei poteri da essa implicati), scomponibile in una pluralità di facoltà o prerogative (di godimento e gestione della cosa), a loro volta singolarmente, ossia disgiuntamente, attribuibili a soggetti distinti⁸⁰.

Il riferimento è alle ipotesi di convergenza e concorrenza di interessi e poteri giuridicamente protetti su un medesimo bene, facenti capo a più soggetti contemporaneamente, in maniera disgiunta.

Si può richiamare, in proposito, lo schema del «dominio diviso» («diretto» e «utile», rispettivamente), a suo tempo teorizzato e messo in opera sul continente europeo dai giuristi medievali.

Ma, per venire ai giorni nostri, si può ricordare l'ipotesi, non infrequente, di «smembramento» – come dicono gli autori francesi – della proprietà (*démembrement de la propriété*) tra due (o più) soggetti. Nel senso dell'attribuzione a uno di essi dell'intero godimento (usufrutto), all'altro restando la «nuda proprietà» della cosa⁸¹.

E ancora, con l'occhio all'esperienza inglese del *trust* (estesasi ad altri paesi dell'area di *common law*, e non solo), si può ricordare lo schema del rapporto fiduciario, in quanto caratterizzato a sua volta da una scissione tra titolarità (formale) e fruizione (delle utilità) del bene.

Così risultando, in complesso, una diversità di modi di porsi dell'esclusività, che rendono tale connotato assai più relativo, in concreto, di quanto esso non appaia in astratto.

Tuttavia, il punto di vista che si vuole qui sottolineare, anche per i suoi riflessi d'interesse giuridico, è quello, come detto, della prospettiva storico-culturale entro cui collocare il fenomeno appropriativo in generale.

⁸⁰ In ambito comparativo il carattere della esclusività viene ritenuto come scarsamente qualificante la nozione di (diritto di) proprietà, come osserva, ad esempio, W. MINCKE, *General Principles of Property Law: A Traditional Continental View*, in P. JACKSON, D.C. WILDE (eds.), *The Reform of Property Law*, Aldershot et al., 1997, p. 206 ss. Mentre da noi v'è chi ritiene trattarsi «di una caratterizzazione del tutto irrilevante»: U. NATOLI, *La proprietà*, I, 2ª ed. riveduta e ampliata, Milano, 1976, p. 139.

⁸¹ «Lo smembramento della proprietà sopprime allora, nei rapporti tra i soggetti, il carattere esclusivo del diritto di proprietà»: così, ad esempio, F. TERRÉ, Ph. SIMLER, *Droit civil. Les biens*, cit., n. 131.

Da questo punto di vista, infatti, si può osservare che, a dispetto dell'idea finanche intuitiva di proprietà come appartenenza esclusiva di qualcosa a qualcuno, la varietà delle concrete manifestazioni del fenomeno stesso, riscontrabili presso diversi contesti, è tale da sollevare perplessità sul piano della (possibilità di una) sua concettualizzazione unitaria.

Sì da indurre a sostare sulla soglia d'ingresso del discorso in proposito: almeno per richiamare l'attenzione sul problema di come intendere questa varietà e diversità di forme (e idee) di appartenenza. Che è poi quanto dire il problema del modo di porsi del rapporto tra «proprietà», etimologicamente quanto convenzionalmente intesa come forma di appartenenza privata (esclusiva) di beni e risorse, e «altre» forme di appartenenza, all'opposto collettiva, ovvero in comune.

Secondo una tradizionale dicotomia dei generi di appartenenza, che pure presta il fianco a talune critiche, per eccesso di riduzione semplificatrice di una realtà, come sopra indicato, assai articolata e complessa di forme proprietarie. Ma il fatto che, dalla metà dell'Ottocento in poi, essa è rimasta attiva al livello di scontro tra ideologie liberal-democratiche e social-comuniste, fino a toccare il suo apice nel corso del Novecento con l'avvento dei regimi socialisti, e il fatto inoltre che, più di recente, essa è stata alimentata dall'emersione di nuove istanze, sia quelle (aventi per sfondo il mondo del passato più remoto) rappresentate dalle rivendicazioni di popolazioni indigene sulle loro terre d'origine, sia quelle (aventi, invece, per sfondo il mondo virtuale delle tecnologie informatiche) rappresentate dalle rivendicazioni al libero accesso ai prodotti intellettuali scambiati nel ciberspazio, dimostrano che si tratta di una dicotomia capace di costituire ancora un riferimento importante, se non obbligato, del discorso (e del lessico) in tema di (diritti di) proprietà.

6. *I nomi e le cose: a proposito di usi linguistici e significati di «proprietà».*
— Questo pur sommario e incompleto giro d'orizzonte intorno alla dimensione speculativa della proprietà in generale è stato svolto per cercare di chiarire il senso della questione proprietaria posta in avvio di discorso, in quanto questione preliminare e, anzi, pregiudiziale, anche rispetto all'approccio giuridico al tema, per via dei suoi indubbi riflessi sul piano definitorio della nozione e qualificazione dell'istituto (di cui si dirà nei paragrafi seguenti).

Per intanto, conviene riassumerne la traccia che, muovendo da una base etimologica di riflessione, si preoccupa di considerare il rapporto, in particolare sotto un profilo logico, della proprietà con le alternative ad essa rappresentate da forme «altre» dalla proprietà stessa, intesa come ciò che appartiene a qualcuno ad esclusione di altri e cioè, privativamente. Di qui si arriva, poi, a riconoscere (attribuire) rilievo paradigmatico, sotto un profilo concettuale, alla proprietà *privata*. Per passare, infine, a illustrare il dibattito culturale che, dall'antichità fino ai tempi moderni (inclusi quelli presenti), ha accompagnato, animato e infiammato (ma anche, talvolta, distorto e complicato al di là del lecito), il discorso proprietario. Un discorso tutto segnato e condizionato, appunto, da dif-

ferenti e contrastanti idee sulla proprietà: vista, dal lato delle posizioni che vi si fronteggiano, come causa ora di progresso, per via della valorizzazione di una autonomia soggettività (personalità) individuale, nell'ambito di un modello individualista, libertario e utilitarista, di società e di economia (di mercato); ora di regresso, per via della rottura di legami solidaristici e comunitaristi di un ordine di natura e sociale a carattere olistico. Peraltro, con una varietà di gradazioni e di formule combinatorie di rilievo politico-ideale e socio-economico, in corrispondenza di una molteplicità di fonti d'ispirazione.

Assunta così consapevolezza della complessità e difficoltà di un discorso sulla proprietà in generale, un passo ulteriore da compiere, per spianare la strada a uno studio della materia che sia incentrato sulle sue problematiche più specificamente giuridiche e rivolto verso una prospettiva d'indagine storico-comparativa, consiste nel porre la questione, connessa a quella da cui si sono prese le mosse, ma distinta, di come inquadrare tale studio e fissarne, per così dire, l'agenda tematica.

Si tratta, per cominciare, di questione che richiede un esercizio di chiarimento, riguardante la possibilità di rintracciarne e seguirne un qualche filo-guida, a fronte della relatività (molteplicità e diversità) di soluzioni proprietarie riscontrabili nel corso delle varie epoche ed esperienze: per quanto concerne, qui, il mondo europeo e, più in generale, occidentale.

Cercare di individuare questo filo, sul presupposto di una specificità del discorso (di tipo) giuridico, non significa però sottrarsi ai condizionamenti di natura in senso ampio culturale, che restano comunque incombenti. Data la rilevanza e consistenza in ogni epoca e luogo di interessi materiali e di ideali implicati dal rapporto uomo-beni: appunto, nelle sue varie possibili forme, funzioni e nozioni.

Potrà sembrare stravagante e addirittura fuorviante, tuttavia uno spunto suggestivo per venire a capo della questione è rinvenibile nell'aneddoto confuciano sulla «rettificazione dei nomi».

Vi si racconta di quando l'antico saggio cinese, invitato a ricoprire un'importante incarico al servizio di un principe, dialogando con uno dei suoi discepoli che gli chiedeva quale sarebbe stato il suo primo atto di governo, sentenziò: «È assolutamente necessario ridare ai nomi il loro vero significato». Al che il povero discepolo, stupito e deluso da una risposta per lui così insignificante, prese ad incalzare: «O Maestro, tu perdi di vista il tuo scopo (che è governare). A che prò questa rettifica?». Attirandosi però il rimbrotto di Confucio, che in tono più severo aggiunse: «Come sei rozzo! Il saggio è prudente in ciò che non sa. Se i nomi non sono corretti, le parole non corrispondono (alla realtà); se le parole non corrispondono, gli affari non giungono a compimento [...]. Perciò, quando il saggio nomina (qualcosa) deve potersi dire così; quando dice, deve potersi eseguire. Nell'uso delle parole il saggio non è mai improprio»⁸².

⁸² CONFUCIO, *I Dialoghi*, VII, 13, cit. da F. TOMASSINI (a cura di), *Testi confuciani*, Torino, 1974.

Al di là, infatti, delle circostanze di tempo e luogo che ebbero a ispirare tale aneddoto, colpisce l'ammaestramento (di carattere pedagogico) ivi predicato. Esso, infatti, lungi dal porsi su un terreno di pura logica formale (e sofistica: della quale gli antichi saggi cinesi furono cultori ed espositori raffinati), si preoccupa invece del problema, molto più concreto e immediato, di come *nomi* e *concetti*, modi di dire e modi di ragionare, alla base di qualunque conoscenza (e «scienza»), debbano stare in accordo tra loro.

È pur vero che per i seguaci dell'antico saggio cinese, vissuto in un'epoca di gravi sconvolgimenti e turbolenze per il suo paese, quell'ammonimento volesse significare piuttosto l'annuncio di un programma conservatore e di restaurazione di un antico quanto mitico ordine di natura. Tuttavia, a una più accorta lettura, non è difficile scorgervi l'opposto e ancora attuale messaggio. Secondo cui, la *corrispondenza tra i nomi e le cose* si pone, sempre e dovunque, quale indice virtuoso di consapevolezza circa il valore *fondamentalmente convenzionale* sia del linguaggio che della società (e sue istituzioni, specie quelle giuridiche), in cui (e per cui) tale mezzo comunicativo è destinato ad operare.

Con ciò a intendere, se questa interpretazione è lecita: che il valore della corrispondenza suddetta, se non può essere assolutizzato in un senso ontologico, fino a cadere nell'illusione tanto ingenua, quanto pericolosa di credere che nomi e concetti abbiano di per sé consistenza di entità vere, così definite una volta per tutte; nemmeno può essere, all'opposto, relativizzato in un senso empirico e contingente, fino a cadere nella presunzione altrettanto ingenua e pericolosa di ritenere che nomi e concetti, sebbene aventi consistenza stipulativa siano, per questo solo, suscettibili di qualsiasi libera e arbitraria alterazione, manipolazione o falsificazione.

Tra questi due estremi, l'accordo dei nomi con le cose designate rileva, appunto, quale canone di certezza delle convenzioni sia linguistiche che sociali, storicamente considerate in quanto specchio le une delle altre: e, quindi, quale condizione di verificabilità di ogni discorso intorno alle seconde, per il tramite delle prime.

Naturalmente, non ci si vuole qui confrontare, nemmeno alla larga, con teorie e dispute filosofico-scientifiche sulla natura e funzione del linguaggio⁸³.

⁸³ È appena il caso di ricordare, molto alla buona e sommariamente, che tali dispute vedono – come è noto – fronteggiarsi due opposte teorie. Una considera il linguaggio un prodotto culturale, essenzialmente diversificato a seconda dei luoghi e dei tempi e perciò essenzialmente relativo, giusta la grande varietà di lingue esistenti sul pianeta. L'altra, invece, inclina a considerare il linguaggio, in quanto capacità cognitiva, una parte biologicamente strutturata del cervello umano, per via di adattamento evolutivo, attribuendovi quindi carattere universale. Cfr., ad esempio, per una esposizione divulgativa delle conoscenze scientifiche sul linguaggio, condotta però da posizioni di critica al modello del relativismo culturale-ambientale e in favore dell'opposta interpretazione naturalistico-biologica, S. PINKER, *L'istinto del linguaggio* (trad. it. di G. Origgi dall'originale *The Language Instinct*, 1994), Milano, 1997. Per inciso, sul nesso tra strutture linguistiche primordiali e concetto di proprietà come facoltà del soggetto (proiezione nel mondo esterno della sua sfera volitiva) v., in sede di studi antropologici, W. VON SCHMIDT, *Das Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit*, Band I, *Das Eigentum in den Urkulturen*, Münster, 1937, pp. 18-20.

In maniera più semplice, quanto forse banale, si vuole richiamare l'attenzione sulla componente convenzionale di ogni discorso, anche tecnico-scientifico. Ma nel senso, come è stato osservato, che la consapevolezza dell'esistenza di «un elemento di convenzionalità» a base di «regole scientifiche», cui si lega «il passaggio dalla concezione della scienza come apprendimento di verità alla concezione della scienza come sistemazione rigorosa di concetti a fini pratici», porta a concludere, nello specifico caso di un discorso giuridico sulla proprietà, che: «non si tratta, *come è ovvio*, di trovare *quello che si presume l'unico modo di cogliere la realtà della proprietà* [...] si tratta, invece, di *accordarsi preliminarmente sull'uso di quella parola*»⁸⁴.

Una difesa dell'ovvio, si fa per dire, che può però valere da buon punto d'inizio per affermare bensì l'utilità, anzi, la necessità di nozioni e definizioni; tuttavia non in sé considerate, ovvero astrattamente poste, ma per rapporto, appunto, a una convenzione che ne forma – di tempo in tempo e di luogo in luogo – il «contesto» di significato.

Questa esigenza di correttezza e, parimenti, di coerenza degli usi linguistici, secondo il metro della corrispondenza con il mondo delle convenzioni che vi si riflettono, e che pure ne sono a loro volta segnate in un gioco di influenze reciproche, non può che trovare sensibile, in particolare, il giurista. Continuamente alle prese con questioni e difficoltà terminologiche; conseguenza soprattutto dell'evoluzione dei tempi e delle connesse trasformazioni di ordine socio-economico e culturale. Questioni e difficoltà, di fronte alle quali la consapevolezza dell'intimo nesso tra modi di dire e modi di ragionare può dunque rappresentare un'alternativa alla polarizzazione del discorso tra i due estremi costituiti, rispettivamente, da un eccesso di assolutizzazione, in senso dogmatico, e di relativizzazione, in senso empirico, dei concetti giuridici, nell'un caso come nell'altro accompagnato da dottrinarismi vecchi e nuovi.

Con questa lettura in mente dell'ammaestramento confuciano, circa l'uso *convenzionalmente corretto* dei nomi, non è difficile notare che al termine «proprietà» si attribuiscono, in pari tempo, significati comuni o generali (per alcuni, anzi, universali), da un lato, e significati tecnico-giuridici, dall'altro lato.

I primi aventi riferimento ad aspetti e contesti di vario rilievo: filosofico, politico, economico, etnologico, antropologico, sociologico o psicologico.

I secondi invece riguardanti una data esperienza (tradizione) giuridica e concernenti gli aspetti alla stregua dei quali una situazione di appartenenza di qualcosa (un «oggetto») a qualcuno (un «soggetto») viene così denominata, riconosciuta e disciplinata, ossia identificata in sé e per rapporto ad altre situazioni (ancorché simili, ma) da essa distinte o distinguibili. Con il corredo di concetti, regole e principi, che vi si riconnettono a formare ciò che (nel linguaggio dei giuristi) suole chiamarsi un «istituto»: ossia un insieme più o meno coerente

⁸⁴ Così N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, pp. 356-357 (corsivo aggiunto).

– nelle grandi linee – di tali concetti, regole e principi⁸⁵. Utile, semmai, a consentire di metter ordine nel (in un) discorso al riguardo (secondo il canone dianzi richiamato di scienza come sistemazione rigorosa di concetti a fini pratici).

Un uso quindi «convenzionalmente corretto» del termine proprietà, in ambito giuridico, non sembra possa sfuggire a questa regola, per così dire, di normale prudenza. Che invita a distinguere i significati e gli aspetti suddetti: senza con ciò tuttavia negare, storicamente e culturalmente, la possibilità – anzi, la necessità – di influenze e commistioni, in ragione dei problemi indagati e dei contesti implicati.

Se ne può allora concludere che, nonostante le oscillazioni e variazioni di senso che investono il discorso giuridico sulla proprietà, facendone un tema dai contorni incerti, oggetto molto problematico e controverso, se non improbabile o addirittura insussistente d'indagine⁸⁶, il giurista continua tuttavia ad avere bisogno per la sua scienza – teorica e pratica – di nozioni e definizioni. Ben consapevole, appunto, della necessità di doversi servire di schemi concettuali che valgano (e che in tanto valgono, in quanto siano utili) a ordinare i dati di esperienza⁸⁷.

7. Criteri orientativi del (di un) discorso giuridico sulla proprietà. — Alla luce di quanto detto, circa i distinti, ma connessi profili linguistico-semantiche del termine «proprietà» e dell'esigenza di fare di questo termine un uso convenzionalmente corretto, per riferimento al contesto di discorso di cui ci si occupa, vale qui aggiungere, prima di concludere queste riflessioni, ancora qualche considerazione sul rapporto tra i profili suddetti. Ciò al fine di indicare un qualche criterio utile, almeno si spera, allo scopo di orientare il discorso nella prospettiva di uno studio storico-comparativo di forme e modelli di proprietà, fissando anche una sorta di agenda tematica al riguardo, di cui si cercherà di seguire il filo.

⁸⁵ Ma, sul problema della configurabilità in senso sia logico che fenomenologico di un istituto unitariamente inteso della proprietà, v. le osservazioni critiche di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, 2ª ed., cit., pp. 242-248.

⁸⁶ Si può, ad esempio, ricordare l'affermazione di G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agrario*, 1952, p. 271: «il problema della proprietà in termini generali e astratti non esiste»; a sua volta riproposta da S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 146, ma più prudentemente: «come direttiva metodologica, aderente alla concezione storicistica del diritto».

⁸⁷ Sempre istruttive in proposito appaiono le considerazioni di S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, cit., spec. a p. 126 («Ho ammesso implicitamente che, *almeno per il giurista*, sia utile se non necessario, determinare il concetto di proprietà; e a me pare che per la sistematica intesa come contemperamento di esigenze teoriche e pratiche, e cioè come tessuto di concetti ricavati dal diritto positivo [...] non si possa negare l'utilità del concetto di proprietà, come di altri concetti generali (e se si vuole tradizionali: cioè, in sostanza, collaudati nella loro utilità e legittimità, appunto, dall'impiego e dal buon uso nel succedersi degli anni e delle generazioni [corsivo aggiunto]»); e a p. 147 («Il giurista [...] non può fare a meno di schemi e di astrazioni. Ha bisogno di concetti, che gli consentano di ordinare i dati della sua peculiare esperienza [corsivo aggiunto]»).

Molto semplicemente, il criterio di cui si parla è quello riguardante il grado di *reciproca influenza* tra profilo tecnico-giuridico del discorso in tema di proprietà e altri profili, di rilievo in generale socio-economico, politico-ideale e storico-culturale.

A tal proposito, un tema d'immediata evidenza è dato dalle diverse configurazioni dello schema dell'appartenenza, nel senso della possibilità d'intenderlo in modo (prevalentemente) *oggettivo*, quale *capacità di utilizzazione* (in termini di *frazionabilità dell'uso*) di una cosa; oppure in modo (prevalentemente) *soggettivo*, quale *titolarità formale* del (di un) diritto (pieno e assoluto) sulla cosa stessa.

Difatti, per la prima di tali configurazioni, quella che guarda più alla cosa e alle sue utilità (che non al soggetto), traducendosi nel canone della fruibilità frazionata dei medesimi beni da parte di più soggetti titolari di diritti di proprietà su di essi, appare rilevante il rapporto di questa forma giuridica di proprietà, originariamente espressione della società e mentalità medievale, con esigenze socio-economiche diffuse nel mondo d'oggi e consistenti in una maggiore flessibilità d'impiego di beni e risorse (quando si pensi alla multiproprietà cosiddetta immobiliare, oppure a ipotesi di proprietà fiduciaria e altre legate a nuove figure di garanzie).

Per la seconda, poi, delle configurazioni suddette, il motivo della reciprocità d'influenza tra versante giuridico e altri versanti del discorso proprietario è ben visibile sul terreno dei rapporti della *proprietà* con l'idea di *soggettività* in quanto tipica elaborazione, anche, del pensiero giuridico.

Si tratta, in breve, della concezione cosiddetta volontaristica del diritto soggettivo (*ius*), così modellato sul dominio (*ius vel dominium*, giusta una nota endiadi), quale «strumento potestativo della libertà del singolo»; a sua volta intesa, questa libertà, essenzialmente come *facultas dominandi*, cui sarebbe associata la dimensione morale della proprietà «come qualità del soggetto e della sua dignità di persona», in una sorta di «fusione concettuale fra essere e avere»: ciò che affonda le proprie radici nel pensiero teologico-filosofico medievale e nel successivo filone della seconda scolastica, poi sviluppatosi nel moderno giusnaturalismo, per giungere, attraverso altri innesti, ad attestarsi nella sistemazione concettuale – operata, da ultimo, dalla dogmatica (pandettistica) ottocentesca – di rapporti e categorie del diritto privato di riflesso, appunto, alla centralità del diritto (soggettivo) di proprietà⁸⁸.

Una medesima reciprocità pure rileva dal lato del legame della proprietà con le tutele della «persona». Ciò all'interno di una visione non più solo individualistica del diritto di proprietà, ma che si proietta verso uno scenario solidaristi-

⁸⁸ Le citazioni nel testo sono tratte da alcuni saggi di P. Grossi: *Usus facti (La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova)*, *La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica* e *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, raccolti nel volume *Il dominio e le cose*, cit., rispettivamente pp. 123 ss., 281 ss., 603 ss.

co in cui (rispetto al «contratto») torna ad assumere rilievo – sul piano sociale, per il tramite appunto delle tutele giuridiche – lo *status* delle persone, a garanzia di una loro condizione esistenziale. Nel senso di collegare il valore dell'istituto proprietario funzionalmente «alla persona e ai modi di svolgere e realizzare le capacità individuali»; in un contesto che, se può apparire di anacronistico attaccamento al modello dominativo (entrato in crisi insieme con l'idea ottocentesca di proprietà quale prototipo di diritto soggettivo), in realtà propone una *rivalutazione* dell'istituto e con esso di una logica proprietaria (come logica di *status*), ovvero il suo reinserimento «tra i “valori” della società», all'insegna di politiche assistenziali intese a favorirne l'accesso e, più in generale, a promuovere la diffusione del benessere economico-sociale in seno alla collettività⁸⁹.

Per quanto concerne, ancora, la configurazione della proprietà intesa tecnicamente come diritto «pieno e assoluto» (esclusivo) di un soggetto su una cosa di sua appartenenza, è facile osservare che intorno ad essa ruota la divaricazione ideologica che fa della proprietà il (un) simbolo del mondo borghese (capitalista). Stante, peraltro, che una configurazione del genere pure influenza l'assetto dei regimi socialisti, dove essa trova accoglienza nei termini e limiti della cosiddetta proprietà personale (ma oramai estesa, nei regimi ancora esistenti, anche a significative entità immobiliari, dalla casa di abitazione ad appezzamenti di terra coltivabile per uso proprio). Mentre la stessa proprietà cosiddetta socialista nemmeno sfugge, pur con tutto il suo carico ideologico, alla logica definitoria, sul piano formale, della proprietà giuridicamente intesa come appartenenza esclusiva (in senso soggettivo).

Un altro esempio di reciprocità d'influenza tra dimensione giuridica e altre dimensioni di rilievo in senso ampio socio-economico è dato, in tempi più recenti, dal rapporto tra forze del mercato e interessi produttivi, da un lato, che spingono nella direzione di un sviluppo produttivo sempre più legato alle cosiddette tecnologie dell'informazione e comunicazione e, dall'altro, la tendenza a dilatare la nozione di «beni» appropriabili in via esclusiva (privativa), oltre la più tradizionale sfera (secondo alcuni, anzi, il limite concettuale) delle «cose» (materiali), verso un'area dai contorni sfuggenti e problematici, costituita dai beni cosiddetti «immateriali». Ciò, secondo un processo cosiddetto di dematerializzazione dell'economia, destinato appunto a incidere sulla nozione di «proprietà», e viceversa, per il tramite della cosiddetta «proprietà intellettuale», come forma di proprietà che si aggiunge appunto alla proprietà delle cose materiali, ma come sua estensione concettuale, ovvero nell'ambito di una medesima logica proprietaria.

Senza poi tacere il nesso tra piano assiologico e giuridico concernente il tema dei rapporti tra proprietà, libertà (individuale) e giustizia (sociale), a cui pure si riconduce il problema del riconoscimento e della tutela della proprietà nel novero dei *diritti fondamentali*.

⁸⁹ Così, ad esempio, P. RESCIGNO, *Introduzione al Codice civile*, Roma-Bari, 7^a ed., 2001, pp. 112-113.

8. Relatività e resilienza dell'idea di proprietà. — Al termine di queste riflessioni, un dato sembra dunque emergere su tutti.

Esso ha a che vedere non tanto, come generalmente si ritiene, con la «relatività» storico-culturale dell'idea di proprietà, ovvero con la varietà delle sue forme; quanto con un altro e più assorbente indicatore, insieme metodologico e contenutistico, del discorso in materia.

Si tratta, in breve, dell'impossibilità della proprietà, concettualmente parlando, di star da sola; senza cioè accompagnarsi, di volta in volta, a un attributo che ne qualifichi ambito, funzione e, quindi, la nozione stessa.

Ciò costituisce, forse, un *unicum* e, comunque, una peculiarità, rispetto ad altri istituti, ugualmente fondamentali dell'esperienza giuridica, in ogni luogo e tempo, come ad esempio il testamento, il contratto o l'illecito che, a parte qualificazioni di specie e classificatorie, facilmente intuibili, non conoscono questa variabilità concettuale. Tant'è, per dirne una, che l'idea di testamento, contratto o illecito (civile o penale che sia) di tipo «borghese» o «socialista» farebbe solo sorridere, sotto un profilo tecnico-giuridico; mentre l'idea di proprietà «borghese» o «socialista» rinvia, invece, a due forme di proprietà giuridicamente significanti e, anzi, impegnative (anche se si tratta di una dicotomia che può risultare, per certi aspetti, più apparente che reale).

In termini diversi e tuttavia speculari, si tratta dell'impossibilità della proprietà di esser «neutra» (e «neutrale»), a motivo dei contesti socio-economici che essa abita, per così dire, e delle connesse opzioni in senso ampio politico-ideologiche, anche di segno opposto o comunque divergenti, che essa alimenta e sostiene.

Una conferma di ciò la si può cogliere, quando si guardi al tentativo più sofisticato di definizione di proprietà, che sia stato compiuto in sede di scienza giuridica. Quello di matrice dogmatica (pandettistica), che, allo scopo appunto di assegnare una valenza puramente logica o, se si preferisce, tecnico-scientifica al concetto di proprietà, ne ravvisa l'essenza precisamente: «nella *astrattezza* e nella *indefinibilità*, capace delle determinazioni più svariate»⁹⁰. Vale a dire una pseudo-definizione, che, nell'unico modo coerente possibile, ne pone la nozione fuori dell'esperienza giuridica (come determinata realtà di tempo e di luogo), in una dimensione meta-storica, che finisce per risolversi in una finzione concettuale.

A una medesima conclusione del resto sembra pervenire chi, muovendo da un'opposta prospettiva, quella di massima contestualizzazione storica della nozione di proprietà, allo scopo di contrastare il condizionamento monoculturale dello schema proprietario modellato sulla modernità di tipo borghese, propone la cautela metodologica di assegnare al termine stesso valore di mero «arti-

⁹⁰ B. SQUITTI, *Proprietà*, in *Enc. giur. it.*, XIII – pt. IV, Milano, 1901, p. 132 (corsivo aggiunto), dove il riferimento è alla posizioni teoriche espresse dalla pandettistica tedesca in tema di (pretesa) scientificità del concetto (giuridico) di proprietà.

fizio verbale»⁹¹. Quasi fosse, insomma, una sorta di scatola vuota da riempire dei più svariati contenuti.

Al contrario, ciò che sembra davvero caratterizzare anche in campo giuridico il discorso proprietario, come si è fin qui cercato di dire, è che esso, più d'ogni altro in questo campo (e in particolare nel settore del diritto privato o civile), registra, a partire dall'idea in generale di proprietà o, meglio, dall'idea di proprietà come categoria di genere, un alto grado – appunto – di dipendenza dei propri contenuti da fattori e vicende socio-politico-culturali, nel corso delle varie epoche storiche. Attraverso un intreccio di linee di tendenza e di resistenza, le cui tracce appaiono visibili, più che sul piano di formule definitorie e classificatorie, sempre in bilico fra tradizione e innovazione, su quello della (di una) loro sottostante «mentalità» (o cultura) giuridica.

Difatti, se è vero che il dato relativo alla «mentalità», intesa quale «complesso di valori circolanti in un'area spaziale e temporale capace per la sua vitalità di [...] costituire il tessuto connettivo nascosto e costante di quell'area», può esser posto a base dell'intera esperienza giuridica, al punto – anzi – di ritenere che «il diritto è fisiologicamente una mentalità affondata nella coscienza sociale», ciò appare particolarmente significativo con riguardo alla proprietà. Nel senso che essa: «si lega necessariamente – per un verso – a una antropologia, a una visione dell'uomo nel mondo, – per un altro –, in grazia del suo vincolo strettissimo con interessi vitali di singoli e di classi, a una ideologia. *La proprietà è, per queste insopprimibili radici, più di ogni altro istituto, mentalità, anzi mentalità profonda* [corsivo aggiunto]»⁹².

Ciò che però importa a questo punto osservare è che la relatività del nome e del concetto di proprietà, anziché diminuirne, ne accresce lo spazio semantico e, con esso, la possibilità (capacità) di espansione di logiche appropriative: anche dove sarebbe opportuno, forse, un loro arretramento: come nel caso della cosiddetta «proprietà intellettuale» (nelle sue varie articolazioni, dal diritto d'autore ai brevetti).

Invero, il venir meno della posizione culturalmente dominante della proprietà di tipo borghese, ancorata alle cose materiali e al paradigma concettuale della assolutezza-esclusività della situazione di appartenenza in capo a un solo individuo, ha bensì comportato la rimozione del diaframma ideologico, prima

⁹¹ «Il primo invito metodico [...] è quello [...] a cogliere la storia della proprietà come storia delle tante risposte proprietarie che si sono succedute nel tempo quali messaggi delle varie esperienze giuridiche. [...] Per lo storico il termine proprietà è soltanto un artificio verbale per indicare la soluzione storica che un ordinamento dà al problema del *legame giuridico più intenso* fra un soggetto e un bene, o, in altre parole, la risposta all'interrogativo centrale sulla consistenza minima del "mio" giuridico; soluzioni e risposte che sono a doppio titolo molteplici, a seconda dei vari climi storici e a seconda dei vari ordinamenti che uno stesso clima storico dà a quell'involucro aperto e disponibile che convenzionalmente identifichiamo come proprietà»: P. GROSSI, *Proprietà (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 226.

⁹² Così P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà, ecc.*, cit., in *Il dominio e le cose*, cit., pp. 624, 625, 626.

ancora che tecnico-giuridico, che si frapponeva, in campo storico specialmente, alla visione di un più variegato e articolato panorama delle situazioni di appartenenza. Ma ha pure portato ad estendere e, quasi, a liberare, anzi, l'ambito delle logiche appropriative, attraverso l'emersione di ulteriori figure proprietarie, che si sono venute diffondendo nei tempi presenti.

Di qui la condizione di una proprietà dalle accezioni plurali, ovvero dalle molteplici identità, per quanto genericamente riconducibili sotto l'idea, in senso etimologico, di *proprietà*, come tutto ciò (materiale o immateriale) che sia suscettibile di appartenere *privativamente* a un soggetto (individuale, collettivo o pubblico che sia).

In altre parole, alla «relatività» (concettuale) del termine, intesa anche come eterogeneità di contenuti, tale da indebolirne fortemente, sino a renderne insieme problematico ed evanescente il (ogni) profilo definitorio, ha fatto però da contrappeso una sua «resilienza», come capacità di recuperare e ampliare spazi d'incidenza e di significato⁹³.

Sulla falsariga di un ipotetico bilancio storico del succedersi o, meglio, del sedimentarsi di forme proprietarie, qui riprendendo il catalogo di tali forme da cui si sono prese le mosse all'inizio del nostro discorso⁹⁴, si potrebbe guardare a questa capacità della «proprietà» di sopravvivere a se stessa, ogni volta trasformandosi e moltiplicandosi. Così da fare dell'idea di proprietà uno schema aperto dell'appartenenza, concettualmente suscettibile appunto di riprodursi in una molteplicità di forme.

Ammesso, infatti, che ci sia stato un tempo lontano in cui abbiano prevalso forme (del resto diverse tra loro) di *proprietà comune (collettiva)*, a queste, del resto mai definitivamente scomparse, si sono poi affiancate, ma per sostituirvisi, forme (anch'esse variegate) di *proprietà privata (individuale)* che, passando per una lunga fase di frammentazione delle situazioni di appartenenza nella cosiddetta *proprietà divisa* d'antico regime, si sono concentrate in epoca moderna nella più robusta, in apparenza, versione della *proprietà borghese (capitalista)*, a sua volta però superata dai tempi e da forme «altre» di proprietà, quali la *proprietà socialista* e la *nuova proprietà*. Mentre, nel frattempo, la solida base di cose materiali su cui erano costruite tanto la proprietà comune quanto

⁹³ Il concetto di resilienza, qui invocato descrittivamente come sinonimo di adattabilità-pervasività dell'istituto proprietario, si trova impiegato speculativamente nel significato di resistenza (refrattarietà) dell'idea (normativa) di proprietà (privata), pur in contesti socio-culturali ad essa ostili, a misura del suo intimo legame con una sfera di «sentimenti» (dell'essere umano, in quanto tali) universali, quali il sentimento di «appartenenza» e quello di «onestà», a base di criteri di giudizio e di comportamento corrispondenti, quali il riconoscimento del «mio e tuo» e la condanna (morale) del «furto», operanti anche a prescindere e, comunque, in maniera distinta da giudizi di valore sul merito (giusto o ingiusto) dell'istituto medesimo. In questo senso v. J. WALDRON, *The Normative Resilience of Property*, in J. McLEAN, *Property and the Constitution*, cit., p. 170 ss.; nonché i rilievi critici al riguardo di M.M. GOLDSMITH, *Normative Resilience – A Response to Waldron*, *ibidem*, p. 197 ss.

⁹⁴ V. *supra*, par. 1.

quella individuale e borghese, al pari di quella socialista, si veniva sempre più sgretolando per rapporto a una nuova economia di mercato, dove le principali merci divenivano le idee stesse, oggetto di un'altra forma proprietaria ancora, la *proprietà intellettuale*, che pure aveva però connessione con qualche supporto fisico (un libro, un quadro, una lampadina). A sua volta insidiata – questa forma originaria e, per così dire, classica di proprietà intellettuale – da vicende legate ai progressi tecnico-scientifici che ne hanno segnato un'ulteriore trasformazione nel contesto – assolutamente inedito, ma non per questo meno estraneo a logiche appropriative – del mondo virtuale della rete informatica (*cyberspazio*). Senza considerare, inoltre, le tante e diverse forme di *proprietà speciale*.

Da tutto ciò, il dato più cospicuo che emerge, consiste dunque nella (capacità di) dilatazione degli usi del nome e del concetto di «proprietà». Di volta in volta accompagnato da un suo qualificativo. In un processo che non sembra conoscere soste, sul piano della storia e delle esperienze – in particolare di quelle giuridiche – che vi si sviluppano; e che hanno visto e tuttora vedono quel nome, sempre lo stesso, tuttavia adattarsi di continuo a contesti nuovi e diversi. Così da renderne il profilo, più che cangiante – come di un unico fenomeno dai volti differenti – enigmatico – come di una molteplicità e varietà di espressioni costrette a condividere, appunto, quell'unico appellativo.

